

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 0000027 del 21/01/2026**

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA , INDETTA AI SENSI DELL'ART. 50 DEL DLGS 36/2023 E S.M.I. - PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.1 VENTILATORE POLMONARE OCCORRENTE ALLE ESIGENZE DELLA S.C.GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA DI TERNI - CUP I49I25000910002; INDIZIONE PROCEDURA, APPROVAZIONE CAPITOLATO DI GARA/DISCIPLINARE

VISTA

Proposta n. 0000007 del 07/01/2026 a cura di S.C. Direzione Economato e Provveditorato
Hash.pdf (SHA256):0f1ee6a904d7007539729c7faa5598192cb7dbf770608cf87e4a3b8c005f508b

firmata digitalmente da:

Il Responsabile S.C. Direzione Economato e Provveditorato
Cinzia Angione

Il Responsabile S.C. ECONOMICO FINANZIARIO
Simone Sodano

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Parere: FAVOREVOLE
Doriana Sarnari

IL DIRETTORE SANITARIO
Parere: FAVOREVOLE
Domenico Montemurro

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e di disporre così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
Andrea Casciari

Il Direttore della S. C. Economato e Provveditorato Dott.ssa Cinzia Angione relaziona quanto segue:

Visto il D. Lgs.vo 30.12.1992 n. 502 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”* e sue successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la L. R. 9 aprile 2015 n. 11 recante *“Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali”*

pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 21 del 15/04/2015;

Visti

- il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”* e sue successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 *“Codice dei contratti pubblici”* e s.m.i;

Premesso

che con nota prot. 75617 del 19/11/2025 il Dirigente f.f. della S.C. Tecnico Patrimoniale e Ingegneria Clinica Ing. Gianni Fabrizi, tra l'altro ha richiesto l'acquisizione di n. n.1 VENTILATORE AD ALTA FASCIA per un importo presunto pari ad € 25.000.00 oltre IVA; con successiva nota del 31.12.2025 il Dirigente “Ing. Selene Onofri” ha indicato, comunicato le caratteristiche tecniche della fornitura ed i criteri qualitativi;

che detta fornitura non rientra nel DPCM del 12 luglio 2018, che individua le categorie di beni e di servizi, nonché le soglie annuali al superamento delle quali gli enti del Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti a ricorrere a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di gara; la stessa non è prevista nelle convenzioni Consip attive e nella programmazione CRAS;

che pertanto è necessario espletare, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i, procedura negoziata, tramite utilizzo della piattaforma CONSIP ai sensi dell'art. 25 del Codice degli appalti, per l'affidamento della fornitura di *N. 1 Ventilatore ad Alta Fascia* predisponendo richiesta di offerta tra tutte le ditte iscritte al MEPA alla categoria *Sanità, Ricerca e Welfare - Apparecchiature Elettromedicali*;

che pertanto, il RUP - tenuto conto delle informazioni comunicate dal predetto Direttore – ha predisposto il relativo capitolato speciale di appalto/disciplinare di gara, che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale **All.1**;

Ritenuto, a seguito di quanto sopra esposto, di:

-indire, ai sensi dell'art. 50, del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., procedura negoziata per l'affidamento di *N.1 Ventilatore Polmonare ad Alta Fascia* occorrente alle esigenze della S.C.Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell'Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni, avvalendosi della Piattaforma Consip (MEPA), invitando a presentare offerta a tutte le ditte iscritte al MEPA alla categoria *Sanità, Ricerca e Welfare - Apparecchiature Elettromedicali*;

-approvare il capitolato speciale di appalto/disciplinare di gara, che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale **(All.1)**;

-Attestato che la spesa derivante dal presente atto pari a € 25.000,00 oltre Iva = (€30.500,00 Iva compresa) è prevista nel budget dell'esercizio corrente al Centro di Risorsa AZ20-9046 e fa riferimento posizione finanziaria 30040010, prenotazione fondi n° 200014839-008 CUP I49I25000910002;

Preso atto che il Responsabile Unico del Progetto – Dirigente della Struttura proponente – attesta di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto ed attesta l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012 e l'inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui l'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001;

Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa.
Per quanto sopra,

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

Giusta la premessa in narrativa che qui si intende integralmente richiamata,

1. DI PRENDERE ATTO della nota 75617 del 19/11/2025, conservata agli atti della pratica, con la quale il Direttore della S.C. Tecnico patrimoniale e Ingegneria Clinica ha richiesto, tra l'altro, l'acquisto di n. 1 *Ventilatore Polmonare ad Alta Fascia* ed ha trasmesso le caratteristiche tecniche dell'attrezzatura da acquisire ed i criteri di valutazione delle offerte;

2. DI INDIRE, ai sensi dell'art 50 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., procedura negoziata per l'affidamento di *N. 1 Ventilatore Polmonare ad Alta Fascia* occorrente alle esigenze della S.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell'Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni, con modalità telematiche ai sensi dell'art. 25 del Codice degli appalti, avvalendosi della Piattaforma Consip (MEPA);

3. DI APPROVARE il capitolato speciale di appalto/disciplinare di gara, che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (**AII.1**), che sarà diramato a tutte le Ditte iscritte al MEPA alla categoria *Sanità, Ricerca e Welfare –Apparecchi Elettromedicali*;

4. DI DARE ATTO che l'onere della presente delibera, ammonta complessivamente ad €25.000,00 oltre Iva = (€ 30.500,00 Iva compresa) ed è prevista nel budget assegnato al Centro di Risorsa AZ20-9046, come attestato nelle premesse;

5. DI DARE ATTO che il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. è la Dott.ssa Cinzia Angione – Direttore della S.C. Economato Provveditorato.

S.C. ECONOMATO E PROVVEDITORATO

IL DIRETTORE

Dott.ssa Cinzia Angione

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO / DISCIPLINARE DI GARA – ACQUISIZIONE DI N. 1 VENTILATORE POLMONARE DI ALTA FASCIA – CUP I49I25000910002

Il presente capitolato speciale d'appalto disciplina l'affidamento, da parte della Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, della fornitura di n. 1 ventilatore polmonare di alta fascia occorrente alle esigenze della S.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni.

L'acquisizione avviene tramite procedura negoziata espletata ai sensi dell'art.50 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA E DURATA CONTRATTUALE

La fornitura in argomento dovrà avere a pena di esclusione le caratteristiche tecniche meglio specificate nell'**allegato 1**.

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio indicato al successivo articolo 4.

ARTICOLO 2 – DOCUMENTAZIONE DI GARA.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, ai sensi dell'articolo 92 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i, l'impresa candidata dovrà far pervenire, entro il termine perentorio

delle ore **12** del giorno

mediante modalità e ritualità descritte e disciplinate presso il sistema di e-procurement - previsto nell'ambito della piattaforma digitale ME.PA - denominata "Richiesta di Offerta", la seguente documentazione:

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

- a) Copia del presente capitolato speciale di appalto / disciplinare di gara, firmato digitalmente - per integrale accettazione - dal Legale Rappresentante dell'impresa concorrente;
- b) Autodichiarazione firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della impresa candidata (**ALL. 3**);
- c) Copia del Patto di integrità firmato digitalmente - per integrale accettazione - dal Legale Rappresentante della impresa candidata (**ALL. 4**);
- d) Copia del Codice Etico e di Comportamento Aziendale, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della impresa candidata, **con dicitura di attenersi scrupolosamente a quanto disposto nel Codice Etico medesimo** (**ALL. 5**);
- e) Dichiarazione dalla quale risulti che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda Ospedaliera nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Si precisa che la violazione degli obblighi derivanti dal Codice, che causi un accertato danno economico e/o di immagine All'Azienda ospedaliera, comporterà la risoluzione del contratto previa istruttoria e conclusione del procedimento in contraddittorio con l'Azienda Ospedaliera.

- f) Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Si precisa che la violazione degli obblighi derivanti dal Codice, che causi un accertato danno economico e/o di immagine All'Azienda ospedaliera, comporterà la risoluzione del contratto rapporto/previa istruttoria e conclusione del procedimento in contraddittorio con l'Azienda Ospedaliera.

È ammesso il soccorso istruttorio con le modalità e nei limiti di cui all'art. 101 Dlgs 36/2023.

B) OFFERTA TECNICA

Le ditte concorrenti dovranno presentare, la **Scheda tecnica** della fornitura offerta, firmata digitalmente dal Legale rappresentante della impresa concorrente.

Ogni impresa concorrente, sarà tenuta a produrre **una sola ed unica** offerta tecnica. La ditta concorrente potrà, qualora necessario, fornire in visione l'attrezzatura offerta previa comunicazione di questa azienda.

Le Ditte concorrenti dovranno allegare una dichiarazione firmata, contenente i dettagli dell'offerta tecnica coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo, le ragioni per le quali tali parti sono da segretare. Le ditte concorrenti allegano altresì, anche una copia firmata della relazione tecnica opportunamente oscurata nelle parti relative i segreti tecnici e commerciali. Resta salva la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere alle ditte concorrenti di dimostrare la concreta sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Laddove non venga allegata alcuna dichiarazione, ovvero copia dell'offerta tecnica opportunamente oscurata dei segreti tecnici e commerciali, l'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, procederà a rilasciare l'offerta stessa nella sua completezza.

In ogni caso l'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura, le caratteristiche minime stabilite nei documenti gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

C) OFFERTA ECONOMICA

Offerta economica - firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della impresa concorrente – redatta secondo modalità e ritualità descritte e disciplinate dal sistema Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione/Richiesta di offerta.

Si precisa che, l'offerta economica, non può essere in aumento, **ma esclusivamente in ribasso** (indicare la percentuale di ribasso, inserendo tale dato nel campo "note" del file Dettaglio tecnico economico) rispetto all'importo totale posto a base d'asta, pari a:

€ 25.000,00 oltre IVA

Le ditte concorrenti dovranno indicare il costo unitario al netto dell'IVA.

Saranno ritenute nulle (ancorché regolarmente firmate in modalità digitale):

- le offerte espresse in modo indeterminato e quelle formulate con semplice riferimento ad altra offerta, propria o di altri o senza comunicazione degli importi richiesti;
- le offerte non compilate correttamente o incomplete;
- le offerte per persona da nominare;
- le offerte non sottoscritte dal legale rappresentante o da altra persona legittimata ad impegnare il concorrente.

TUTTA la DOCUMENTAZIONE sopra menzionata - firmata digitalmente - dovrà essere prodotta alla Stazione Appaltante - per ragioni di natura tecnica – **IN FORMATO PDF.**

Qualsiasi richiesta di chiarimento, avente natura tecnica e/o amministrativa, dovrà essere inoltrata **esclusivamente** all'attenzione di questa S.C. Responsabile del Progetto – mediante ricorso al **sistema di comunicazioni con le imprese** previsto nell'ambito della piattaforma digitale ME.PA. - entro i termini indicati nella RDO – pena l'impossibilità da parte di questa Stazione Appaltante di evasione delle stesse.

ARTICOLO 3 – CAUSE DI ESCLUSIONE

La predisposizione della documentazione tecnica ed economica, secondo i termini, disciplina, modalità e requisiti formali e sostanziali stabiliti dal presente capitolato a titolo di *lex specialis* – fatti salvi i principi di pertinenza, ragionevolezza e proporzionalità - deve intendersi tassativamente prevista **a pena di esclusione dalla presente procedura di gara.**

In esito a quanto sopra ed in relazione agli enunciati principi, è fatta salva pertanto la possibilità per la stazione appaltante di procedere alla richiesta di chiarimenti, approfondimenti ed integrazioni in ordine alla documentazione presentata in sede di gara.

Ai sensi della disciplina prevista dalla CONSIP SpA in materia di regolamentazione del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, le eventuali comunicazioni di esclusione nei confronti delle imprese candidate saranno comunicate **unicamente** mediante ricorso al sistema informativo previsto nell'ambito della piattaforma digitale ME.PA.

ARTICOLO 4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura sarà aggiudicata, a lotto intero, con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i seguenti parametri ed elementi di valutazione:

QUALITA' TECNICA	massimo 80 punti
PREZZO	massimo 20 punti

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con la seguente formula:

$$Pi = \sum (Wi * Ci)$$

dove

Pi = indice di valutazione dell'offerta esima;

Ci = coefficiente della prestazione dell'offerta rispetto al requisito variabile tra zero e uno;

Σ = sommatoria;

n = numero totale dei requisiti;

Wi = punteggio attribuito al singolo requisito (i).

I punteggi saranno apprezzati al secondo decimale per troncamento.

A) OFFERTA TECNICA:

Il giudizio qualitativo sarà espresso da apposita Comm.ne giudicatrice sulla base della documentazione tecnica prodotta dai concorrenti, **applicando gli elementi di valutazione previsti all'allegato 2**, fatta salva comunque la necessaria sussistenza dei requisiti tecnici richiesti.

Per ciascun criterio di valutazione riportato nell'**allegato 2**, di cui ai punti: **1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.3, 2.4 e 3.1**, il coefficiente della prestazione offerta "Ci", variabile tra zero ed uno, verrà attribuito dalla Commissione Giudicatrice, tenendo conto dei seguenti parametri di giudizio **discrezionali**:

Giudizio	Coefficiente
Eccellente	1,0
Ottimo	0,8
Buono	0,6
Discreto	0,4
Sufficiente	0,2
Insufficiente	0,0

Una volta terminata l'attribuzione discrezionale dei coefficienti **per ciascun elemento di valutazione qualitativa di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.3, 2.4 e 3.1**, si procederà a riportare ad 1 il coefficiente più alto e proporzionando in maniera decrescente gli altri. I coefficienti come sopra calcolati, verranno quindi moltiplicati per il corrispondente punteggio massimo previsto per ciascun elemento di valutazione qualitativa.

Per ciascun criterio di valutazione riportato nell'**allegato 2**, di cui ai punti **1.3, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 4.1, e 5.1**, il coefficiente della prestazione offerta verrà attribuito dalla Commissione giudicatrice sulla base della formula indicata nelle modalità di attribuzione del punteggio.

Non saranno ammesse alla successiva fase di valutazione economica le offerte che non raggiungeranno il punteggio minimo di 41 punti nella valutazione qualitativa.

Riparametrazione totale

Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i criteri della qualità e del prezzo, se nessun concorrente ottiene sui criteri di valutazione tecnica nel loro complesso il punteggio pari al peso massimo assegnato agli stessi (70 punti), è effettuata la c.d. "riparametrazione", assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

B) OFFERTA ECONOMICA: max punti 20

La successiva attribuzione del punteggio relativo al parametro PREZZO – limitatamente ai concorrenti le cui offerte tecniche saranno state ritenute ammissibili - sarà effettuata tramite assegnazione automatica del punteggio prezzo (generata dal sistema di calcolo della piattaforma digitale ME.PA.) mediante *formula sotto indicata*

$$Pe(i) = 20 \times (Ri / Rmax)$$

Ove

Pe(i) = punteggio economico assegnabile a ciascuna offerta

Ri=ribasso offerto dal concorrente i-esimo **Rmax**=ribasso dell'offerta più conveniente

I coefficienti come sopra calcolati, verranno quindi moltiplicati per il punteggio massimo di 30 attribuito al prezzo.

Il prezzo a base d'asta, è fissato come segue:

25.000,00 oltre IVA

Sono ammesse solo offerte inferiori all'importo a base d'asta sopra indicato.

N.B.: La valutazione verrà espressa in decimali arrotondati per troncamento alla seconda cifra decimale, sia per gli elementi di natura qualitativa che quantitativa.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata a favore della ditta che avrà realizzato il punteggio totale più elevato (punteggio qualità + punteggio prezzo).

Si precisa sin d'ora che in caso di discordanza tra l'importo dell'offerta economica inserita nel dettaglio tecnico economico e il prezzo indicato nel documento generato dalla Piattaforma MEPA, la Stazione Appaltante terrà conto esclusivamente di quest'ultimo.

ARTICOLO 5 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA

Verificati i termini di ricezione delle offerte, questa competente S.C. Responsabile del Procedimento provvederà, in data alle ore in seduta pubblica digitale:

- al riscontro della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, secondo quanto sopra disciplinato;
- all'eventuale pronunciamento di esclusione nei confronti delle imprese concorrenti per le quali sia stata rilevata la mancata osservanza della regolarità e ritualità della documentazione amm.va prodotta a corredo dell'offerta, secondo quanto disciplinato dal precedente articolo 2 del presente capitolato di appalto;
- alla eventuale richiesta di chiarimenti, approfondimenti ed integrazioni in ordine alla documentazione amministrativa presentata.

In successiva seduta pubblica digitale (la cui data ed orario, saranno comunicati alle imprese candidate dal Segretario della Commissione Giudicatrice di Gara – mediante il sistema di comunicazione alle imprese previsto nell’ambito della piattaforma digitale ME.PA.):

- all’ apertura della DOCUMENTAZIONE TECNICA per le sole imprese la cui documentazione amm.va sia risultata regolare e rituale secondo quanto sopra chiarito – ed al preliminare riscontro della stessa in ordine alla corrispondenza della documentazione tecnica prodotta rispetto a quella richiesta in sede di redazione della RDO.

In una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice procederà per il lotto alla valutazione tecnico-qualitativa delle offerte tecniche prodotte dalle imprese concorrenti

In ulteriore seduta pubblica digitale (la cui data ed orario saranno comunicati alle imprese candidate dal Segretario della Commissione Giudicatrice di Gara – mediante il sistema di comunicazione alle imprese previsto nell’ambito della piattaforma digitale ME.PA. - con congruo termine di anticipo), la Commissione Giudicatrice provvederà:

- ad assegnare, stante l’intervenuta valutazione tecnico-qualitativa delle offerte prodotte dalle imprese concorrenti, i punteggi relativi al parametro QUALITA’;
- al successivo riscontro delle OFFERTE ECONOMICHE – per le sole imprese le cui offerte tecniche/prodotti saranno state formalmente ritenute ammissibili secondo quanto sopra chiarito;
- all’attivazione del sistema di calcolo posto a disposizione dalla piattaforma digitale ME.PA. per la valutazione complessiva del rapporto QUALITA’ + PREZZO, secondo i criteri di calcolo di cui al precedente articolo 4 del presente capitolato di appalto;
- alla conseguente dichiarazione di **aggiudicazione provvisoria**.
- all’eventuale verifica, coadiuvato dalla Commissione Giudicatrice, dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 110 del Codice; per la valutazione dell’anomalia la stazione appaltante applicherà il seguente criterio: sarà valutata la congruità delle offerte che presentano sia punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti nel bando di gara;
- alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara da parte dell’aggiudicatario

I passaggi procedurali sopra dettagliati potrebbero subire variazioni in ragione di difficoltà di carattere tecnico legate al funzionamento della piattaforma digitale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Sarà premura del RUP / Commissione Giudicatrice di Gara, notificare le imprese candidate - mediante il sistema di comunicazione previsto nell’ambito dello stesso Mercato Elettronico – in ordine ad eventuali variazioni e/o cambiamenti.

ARTICOLO 6 – CONSEGNA, COLLAUDO, PENALITA’ E ASSISTENZA TECNICA FULL RISK

La fornitura dovrà essere consegnata e collaudata entro 30 giorni dal ricevimento dell’ordine.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire l’assistenza tecnica full risk per tutto il periodo di garanzia prevista almeno per 24 mesi e dovrà essere garantita in loco entro 24 ore dalla chiamata.

Il mancato rispetto delle disposizioni previste nel presente Capitolato d’Appalto e della normativa vigente, comporterà l’applicazione di apposite penalità, variabili - a discrezione dell’Azienda Ospedaliera – fino ad un massimo del 10% dell’importo contrattuale, conformemente al disposto di cui all’art 126 del D. Lgs. 36/2023, fatta in ogni caso salva la facoltà di risoluzione unilaterale del contratto, con affidamento della fornitura al secondo classificato e addebito del maggior costo alla Ditta inadempiente.

L’applicazione della penale, non preclude, in ogni caso, il diritto di richiedere da parte di questa Azienda Ospedaliera il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Gli importi dovuti dalla Ditta appaltatrice per irregolarità commesse nell’esecuzione del contratto potranno essere recuperati in conto fatture di merce regolarmente consegnata e ritirata o sul deposito cauzionale definitivo che, in tal caso, dovrà essere adeguatamente reintegrato.

Durante il periodo di validità del contratto, nel caso in cui siano immessi sul mercato prodotti analoghi a quelli oggetto di aggiudicazione (anche a seguito di modifiche normative) con caratteristiche migliorative per rendimento e funzionalità, l’appaltatore dovrà darne immediata comunicazione all’Azienda Ospedaliera, che si riserva la facoltà di accettare il prodotto a parità di condizioni economiche e contrattuali.

Ogni ampliamento della gamma, su richiesta degli utilizzatori, sarà accettato alle stesse condizioni economiche dei prodotti oggetto del contratto.

ART. 7 – INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto - che si protragga oltre il termine assegnato a mezzo PEC dall'Amministrazione Contraente (non inferiore comunque a 15 giorni) per porre fine all'inadempimento – la medesima Amministrazione ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art 122 del D. Lgs. 36/2023. nonché nel presente Capitolato, in ogni caso, l'Amministrazione contraente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore via Pec, nei seguenti casi:

- qualora sia accertata la mancata sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, ovvero nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
 - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Azienda contraente;
 - allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
 - qualora le transazioni siano effettuate in difformità all'art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
 - violazione degli obblighi derivanti dal Codice Etico e di Comportamento Aziendale e del patto di Integrità Aziendale;
 - ove il Fornitore ceda il contratto;
 - ove il Fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione delle Aziende Sanitarie.
- il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- il fornitore sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
- il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall' Azienda Sanitaria.

ARTICOLO 8 - FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

La fattura sarà pagata entro 60 giorni dal ricevimento della medesima.

L'aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. In particolare, i pagamenti relativi alla presente fornitura saranno effettuati a mezzo conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane Spa, a mezzo bonifico bancario/postale.

Gli estremi identificati dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi dovranno essere comunicati all'Azienda entro 7 giorni dalla loro accensione e, comunque (nel caso di conti dedicati preesistenti), entro 7 giorni dalla stipula del contratto.

Il bonifico riporterà, tra gli altri, il codice CIG relativo alla gara.

ARTICOLO 9 – AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA E CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

Questa Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerte non compatibili rispetto alla propria disponibilità di bilancio o non ritenute idonee all'accoglimento sotto l'aspetto tecnico / normativo, qualora non ritenga congrui i prezzi di offerta, ovvero di adottare ogni e qualsiasi provvedimento motivato di sospensione, annullamento, revoca, aggiudicazione parziale ed abrogazione della presente procedura che potrà essere posto in essere, a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa o diritto al riguardo.

Fatta salva ogni prescrizione sopra riportata, questa Stazione appaltante si riserva in ultimo la facoltà di procedere ad aggiudicazione anche qualora pervenga o rimanga valida ed accettabile una sola offerta, purché ritenuta congrua e conveniente.

ARTICOLO 10 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO / SUBAPPALTO

E' fatto assoluto divieto all'operatore economico aggiudicatario di cedere totalmente o parzialmente a terzi il contratto di appalto, pena la immediata risoluzione del contratto e risarcimento di eventuali danni.

L'eventuale intenzione di subappaltare la fornitura, dovrà essere dichiarata per iscritto – firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della impresa interessata – e caricata a sistema unitamente alla restante documentazione amm.va, quale dettagliata al precedente articolo 2 del presente capitolato.

Detta dichiarazione dovrà descrivere con precisione la percentuale della fornitura che si intende subappaltare (in misura comunque non superiore al 30%).

Ai fini della successiva autorizzazione al subappalto (nei limiti indicati in fase di offerta), l'aggiudicatario dovrà presentare apposita domanda e dimostrare, **con ogni utile documentazione da allegarsi alla domanda stessa**, il possesso da parte del soggetto individuato dei requisiti generali, nonché di idonea capacità tecnica e professionale.

In tal caso, l'aggiudicatario resta comunque solo ed unico responsabile di fronte all'Amministrazione appaltante della parte della fornitura subappaltata. I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente capitolato speciale / disciplinare di gara.

ARTICOLO 11 – DISPOSIZIONI CODICE ETICO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA

L'appaltatore dovrà attenersi personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice etico e di comportamento di questa Azienda Ospedaliera, che viene assegnato in copia e che l'appaltatore dichiara di conoscere ed accettare (dichiarazione di cui all'art.2, par. A lettera d) del presente capitolato). La violazione degli obblighi derivanti dal Codice, che causi un accertato danno economico e/o di immagine All'Azienda ospedaliera, comporterà la risoluzione del contratto rapporto/previa istruttoria e conclusione del procedimento in contraddittorio con l'Azienda Ospedaliera.

ARTICOLO 12 - FORO COMPETENTE

Per la risoluzione delle eventuali controversie scaturenti dall'esecuzione del contratto, è competente il foro di Terni (con espressa esclusione dell'arbitrato).

ARTICOLO 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Azienda Ospedaliera in qualità di titolare (con sede in Terni, Via Tristano Di Joannuccio, 1 Codice fiscale e partita Iva 00679270553, PEC: aospterni@postacert.umbria.it, Centralino: +39 0744 2051), tratterà i dati personali conferiti, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati presenti sulle piattaforme telematiche è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di procedere con la ammissione alla procedura.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura nonché, successivamente, per finalità di archiviazione a tempo indeterminato. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

ARTICOLO 14 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente, si fa rinvio alle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici D.lgs. 36/2023 e s.m.i. del Codice Civile e alle ulteriori disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia

Per informazioni e chiarimenti, le ditte possono rivolgersi al Responsabile unico del Progetto – Dott.ssa Cinzia Angione - Tel. 0744/205147 – e-mail c.angione@aospterni.it

S.C. Economato e Provveditorato
Il Direttore
Dott.ssa Cinzia Angione

Requisiti Minimi	
N. Requisito	Descrizione del requisito
1	Ventilatore polmonare elettronico Alta Fascia
2	Marcatore CE ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie in materia di dispositivi medici, con indicato l'eventuale numero identificativo dell'organismo certificato che l'ha rilasciata.
Specifiche Tecniche	
3	Display a colori di almeno 12" orientabile ed eventualmente separabile dall'unità pneumatica
4	Modalità di ventilazione richieste: - Ventilazione a pressione controllata; - Assistita a volume garantito; - SIMV a volume garantito; - SIMV pressometrica; - Supporto di pressione (PSV/PEEP); - Due livelli di pressione (BiPAP); - Ventilazione d'apnea; - Ventilazione non invasiva con ampia compensazione delle perdite (NIV); - Ossigenoterapia ad alti flussi
5	Visualizzazione almeno di: - Parametri di ventilazione misurati e calcolati; - eventuali loop (flusso/volume, pressione/volume, pressione/flusso); - parametri di meccanica respiratoria;
6	Mantenimento dei flussi ad alta portata (fino a 200 l/min)
7	Trigger di flusso con regolazione diretta da parte dell'utente
8	Dovrà consentire la possibilità di impostazione della PEEP
9	Compensazione automatica della resistenza del tubo endotracheale e/o della cannula tracheostomica
10	Miscelazione con Ossigeno regolabile
11	Alimentatore incorporato e batteria integrata con autonomia di almeno 60 min
12	Dovrà essere presente un indicatore dello stato di carica della batteria
13	Dovrà consentire l'utilizzo con set di tubi acquisibili su libero mercato monopaziente
14	Presenza di nebulizzatore sincronizzato
15	Registrazione dei trend dei parametri di ventilazione e degli eventi
16	Possibilità di salvare ed esportare dati via USB videate, registrazioni, trend ed eventi
17	Allarmi visivi e sonori per problemi al sistema di ventilazione chiaramente interpretabili e basati su livelli di priorità
Accessori	
18	Dotato di n. 2 valvole inspiratorie ed espiratorie facilmente smontabili senza l'ausilio di utensili, sterilizzabili
19	Dotato di n. 2 Sensori di flusso, per ogni ventilatore oggetto della fornitura
20	Tubi ossigeno per impianto centralizzato, raccordi ed eventuali ulteriori accessori
21	Carrello dedicato
22	Braccio o asta reggi tubi
23	Il sistema dovrà essere completo di ogni accessorio necessario per il normale e corretto utilizzo, in particolare: componenti del circuito paziente di tipo monouso, filtri igroscopici e idrofobici, sondini per aspirazione tracheale, tubi aria e ossigeno per impianto centralizzato, raccordi ed eventuali ulteriori accessori
24	Dotato di sistema di monitoraggio per la ventilazione protettiva
Servizi post-vendita	
25	Garanzia Full/Risk di almeno 24 mesi
26	Assistenza tecnica garantita in loco entro 24 ore dalla chiamata

Criteri di Valutazione - Ventilatori						allegato 2 al Capitolato di Gara
Numero del criterio	Descrizione del criterio	Sub Criterio	Punteggio Massimo del Sub Criterio	Unità di Misura	Modalità di attribuzione del punteggio	
1	Caratteristiche tecniche generali	1.1) Caratteristiche generali del sistema: resistenza ad urti, semplicità di pulizia e disinfezione	8	qualitativo	Discrezionale	
		1.2) Ergonomia e interfaccia utente	6	qualitativo	Discrezionale	
		1.3) Maggiore durata batteria, in minuti	6	minuti	$(V_{\text{f-esimo}} / V_{\text{max}}) * P_{\text{max}}$	
		1.4) Tipologia allarmi presenti, la modalità di gestione ed impostazione degli allarmi, la configurabilità dei livelli di allarme	5	qualitativo	Discrezionale	
		1.5) Semplicità di avvio delle procedure di misura e delle manovre	6	qualitativo	Discrezionale	
		1.6) Livello di rumore	3	Db	$(V_{\text{min}} / V_{\text{f-esimo}}) * P_{\text{max}}$	
		1.7) Dimensione monitor	6	Pollici	$(V_{\text{f-esimo}} / V_{\text{max}}) * P_{\text{max}}$	
		2.1) Volume corrente minimo impostabile	3	ml	$(V_{\text{min}} / V_{\text{f-esimo}}) * P_{\text{max}}$	
		2.2) Frequenza respiratoria massima supportata	3	att/min	$(V_{\text{f-esimo}} / V_{\text{max}}) * P_{\text{max}}$	
		2.3) Modalità ventilatorie ulteriori rispetto a quelle minime richieste in capitolato incluse in offerta	3	qualitativo	Discrezionale	
2	Modalità di ventilazione	2.4) Tipologia dei trigger	3	qualitativo	Discrezionale	
3	Manutenzione	3.1) Descrizione del Servizio di assistenza tecnica full risk nel periodo di garanzia	6	qualitativo	Discrezionale	
		3.2) Tempistiche di sostituzione con ricambi in caso di necessità, delle stesse caratteristiche	6	ore	multitipo residente = 6 pli multitipo non residente $(V_{\text{min}} / V_{\text{f-esimo}}) * 5$ pli	
		3.3) Estensione del servizio di garanzia oltre la durata di 24 mesi	4	Numero mesi	$(V_{\text{f-esimo}} / V_{\text{max}}) * P_{\text{max}}$	
4	Consegna	4.1) Tempi di consegna delle apparecchiature dalla data di aggiudicazione inferiori a 30 giorni	6	Giorni solari	$(V_{\text{min}} / V_{\text{f-esimo}}) * P_{\text{max}}$	
5	Formazione del personale	5.1) Formazione del personale e training dedicato con presenza fisica di uno specialista, anche a seguito del collaudo di accettazione (Valore_f-esimo ≥ 16)	6	Ore lavorative	$(V_{\text{f-esimo}} / V_{\text{max}}) * P_{\text{max}}$	
TOT. PUNTI			80			

**DICHIARAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI
PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI EX ARTT. 94,
95, 96, 97, 98 E 100 DEL CODICE DEI CONTRATTI
(Resa ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445 e ss.mm.ii.)**

OGGETTO AFFIDAMENTO:

_____ CIG

Il sottoscritto	
in qualità di <i>(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)</i>	
dell'impresa	
con sede in	
indirizzo	PEC
Codice fiscale	Partita IVA
Tel	Mail

SOTTO FORMA DI

☐	operatore singolo	
☐	mandatario, capogruppo di	raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di cui all'art. 68, del D.lgs. 36/2023; rete di imprese (in contratto di rete) di cui all'art. 65, comma 2, lettera g), D.lgs. 36/2023;
☐	mandante in	
☐	organo comune/mandatario di impresa in	
☐	rete/mandante in	

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 36/2023:

- nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il

possesto dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

Con riferimento alle prestazioni indicate in oggetto, ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445 e ss.mm.ii., consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili, amministrative e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi,

DICHIARA

DI ESSERE iscritto alla CCIAA per un'attività pertinente con l'oggetto dell'appalto, con i seguenti dati:

Provincia di iscrizione: _____ numero di iscrizione: _____		
Attività:	Codice:	

(se impresa individuale, indicare i soggetti sotto elencati)

Forma giuridica: _____ anno di iscrizione: _____ Ditta individuale	
il titolare e il direttore tecnico sono i seguenti soggetti:	
Cognome e nome	Codice fiscale Carica ricoperta
	Titolare
	Direttore Tecnico

(se società in nome collettivo, indicare i soggetti sotto elencati)

Forma giuridica: _____ Società in nome collettivo	anno di iscrizione: _____
il socio amministratore e il direttore tecnico sono i seguenti soggetti:	
Cognome e nome	Codice fiscale Carica ricoperta
	Socio amministratore
	Direttore Tecnico

--	--

(se società in accomandita semplice, indicare i soggetti sotto elencati)

Forma giuridica: Società in accomandita semplice	anno di iscrizione: _____
il socio accomandatario e il direttore tecnico sono i seguenti soggetti:	
Cognome e nome	Codice fiscale Carica ricoperta
	Socio accomandatario
	Direttore Tecnico

(se società di capitali e consorzi, indicare i soggetti sotto elencati)

Forma giuridica: _____	anno di iscrizione: _____
Durata della società: I membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, i procuratori generali e gli institori, i componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, qualunque sia la forma	

giuridica dell'operatore economico, il socio unico, l'eventuale "amministratore di fatto" ai sensi dell'articolo 2639 del Codice Civile sono i seguenti soggetti:	
Cognome e nome	Codice fiscale Carica ricoperta

Eventuale (se società in cui il socio unico sia una persona giuridica, spuntare l'opzione che segue)

☐ Di dichiarare che gli amministratori della persona giuridica socio unico dell'operatore economico non versano in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 94 del D. Lgs 36/2023.

INOLTRE DICHIARA DI

☐ essere

☐ non essere

una micro, piccola o media impresa, come definita dall'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003) e all'articolo 2 del D.M. 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005 *[Sono considerate micro, piccole o medie quelle che rispondo alle seguenti due condizioni: effettivi (unità lavorative/anno) inferiori a 250 e fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro]*

PARTE I

Requisiti di ordine generale e cause di esclusione automatica

(articolo 94 d.lgs. 36/2023)

In ordine ai requisiti di cui all'art. 94 del d.lgs. 36/2023,

DICHIARA

☐ che, con riferimento al sottoscritto dichiarante, ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 del D. Lgs 36/2023 nonché ai soggetti di cui al comma 4 dello stesso art. 94, non è stata adottata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per i reati elencati al comma 1 dello stesso art. 94, tenuto conto che la causa di esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima;

☐ che, con riferimento al sottoscritto dichiarante e ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 del D. Lgs 36/2023 nonché ai soggetti di cui al comma 4 dello stesso art. 94, non sussistono le ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia e tenuto conto che la causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice;

☐ di non versare in alcuna delle cause di esclusione di cui al comma 5 dell'articolo 94 del d.lgs. 36/2023, laddove applicabili, cui si rinvia e che si intende qui per ripetuto e trascritto;

☐ che, ai sensi dell'articolo 94, comma 6, del D. Lgs 36/2023, l'operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. al D.lgs. 36/2023).

PARTE II

Cause di esclusione NON Automatica

(articolo 95 d.lgs. 36/2023)

In ordine ai requisiti di cui all'art. 95 del d.lgs. 36/2023,

DICHIARA

☐ che l'operatore economico non versa in alcuna delle possibili cause di esclusione di cui al comma 1 dell'articolo 95 del d.lgs. 36/2023, laddove applicabili, cui si rinvia e che si intende qui per ripetuto e trascritto, anche tenuto conto di quanto disposto all'art. 98 dello stesso d.lgs. 36/2023; ☐ che l'operatore economico non ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali, tenuto conto che costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'Allegato II.10 del d.lgs. 36/2023, che la gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto e che la causa di esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

PARTE III

Eventuali misure di Self-Cleaning

(articolo 96, comma 6, d.lgs. 36/2023)

In ordine alle misure di cui all'art. 96, comma 6, del d.lgs. 36/2023,

DICHIARA

(eventuale, non compilare se ipotesi non sussistente) che l'operatore economico, versando in una delle situazioni di cui all'articolo 94 (a eccezione del comma 6) o dell'art. 95 (a eccezione del comma 2) del d.lgs. 36/2023, ossia (indicare la circostanza che genererebbe una ipotesi di esclusione) _____;

☐ comprova, anche per il tramite della documentazione allegata alla presente, di aver adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 96 del Codice dei Contratti, le seguenti misure di self-cleaning

(N.B. → l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti):

oppure

☐ comprova, anche per il tramite della documentazione allegata alla presente, di NON aver potuto adottare misure di self-cleaning prima della presentazione dell'offerta in quanto _____ e si impegna sin da ora ad adottare le misure correttive di cui comma 6 dell'art. 96 del Codice dei Contratti entro il termine di conclusione della procedura comunicandole tempestivamente alla stazione appaltante.

PARTE IV

Requisiti di ordine speciale

(art. 100 d.lgs. 36/2023)

In ordine ai requisiti di cui all'art. 96 del d.lgs. 36/2023,

DICHIARA

Che i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale posseduti da questo operatore economico sono i seguenti:

In particolare, dichiara:

☐ quanto al requisito di capacità economica e finanziaria, che l'operatore economico che rappresenta possiede un fatturato globale almeno pari al valore stimato dell'appalto in oggetto, maturato complessivamente nel triennio 2020/2021/2022:

Anno Fatturato globale [€]

☐ quanto al requisito di capacità tecnica e professionale: che l'operatore economico che rappresenta ha eseguito nel triennio _____ contratti analoghi a quello in oggetto, anche a favore di soggetti privati, per un importo totale almeno pari al valore stimato dell'appalto:

Anno	Contratto Importo [€] Svolto per conto del seguente soggetto:

—	
—	
—	

PARTE V

DICHIARAZIONI FINALI

DICHIARA INFINE

DI ACCETTARE, senza condizione o riserva alcuna, tutte le prescrizioni contenute nella documentazione relativa all'affidamento in oggetto;

DI ESSERE consapevole che, ai sensi dell'articolo 96, comma 14, del D.lgs. n. 36/2023, l'operatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante anche la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale;

DI IMPEGNARSI ad eseguire la fornitura secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla stazione appaltante;
DI ESSERE EDOTTO degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento integrativo dell'Ente e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

DI NON AVER CONCLUSO contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali nei confronti dell'impresa che rappresento, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego;

DI ESSERE CONSAPEVOLE che i pagamenti conseguenti all'esecuzione delle prestazioni oggetto di eventuale affidamento avverranno comunque esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ai sensi art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi a rispettare e far rispettare (in caso di subappalti /subcontratti) i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, consapevole che in caso di inadempimento agli obblighi della suddetta Legge si procederà alla risoluzione del contratto;

DI IMPEGNARSI a garantire al personale impiegato nei lavori il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

☐ DI APPLICARE ai propri dipendenti il seguente Contratto Nazionale (CCNL):
_____;

Oppure

☐ CHE il Contratto Nazionale applicato ai propri dipendenti è il seguente _____ e che lo stesso, in quanto equivalente, assicura le medesime tutele economiche e normative ai lavoratori di quello indicato dalla stazione appaltante, esprimendosi sin da ora la disponibilità ad ogni verifica in tal senso, secondo quanto stabilito dal D. Lgs 36/2023;

DI AUTORIZZARE, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679, l'utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione, compresi quelli di cui ai numeri 2) e 3) (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso), ai fini della partecipazione alla procedura e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza, inoltre, la comunicazione ai funzionari e agli incaricati dell'organismo appaltante o dell'amministrazione aggiudicatrice, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta.

Si allegano:

(firma digitale del legale rappresentante dell'operatore)



AZIENDA
OSPEDALIERA
SANTA MARIA
TERNI

Via Tristano di Joannuccio, 1 - 05100 Terni
Cod. Fisc./Part. IVA 00679270553

PATTO D'INTEGRITA'

Tra l'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni e la Dittapartecipante alla gara.....

Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta), da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale della Ditta concorrente determinerà l'automatica esclusione dalla gara. Dopo l'espletamento della presente gara, il documento verrà sottoscritto dal

Questo documento costituirà parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dalla stazione appaltante a seguito della presente gara.

Il patto d'Integrità stabilisce l'obbligo reciproco, formale dell'azienda Ospedaliera e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'esplicito impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, per ottenere la partecipazione alla gara, l'aggiudicazione della medesima e l'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione in danno dell'Amministrazione o di altra impresa.

Il personale, i collaboratori, i consulenti dell'Azienda Ospedaliera impiegati ad ogni livello nell'espletamento di questa gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, ne condividono pienamente lo spirito, sono a conoscenza delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del Patto.

L'Azienda Ospedaliera si impegna a rendere pubblici i dati principali della gara:

- l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati;
- l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione;
- la regione specifiche dell'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.

La sottoscritta Impresa individuale/Società si impegna a segnalare all'Amministrazione dell'Azienda Ospedaliera S. Maria ogni tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque cerchi di condizionare direttamente o indirettamente, con ogni mezzo, la decisioni relative alla gara in oggetto.

La sottoscritta Impresa/Società dichiara altresì che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare in alcun modo la concorrenza, anche mediante la costituzione di un "cartello" fra le imprese partecipanti.

ALL 4

Con la sottoscrizione del presente Patto, l'Impresa/Società dichiara di accettare che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione del contratto;
- incameramento della cauzione provvisoria o definitiva;
- risarcimento per danno arrecato all'Azienda Ospedaliera nella misura dell'8% del valore del contratto, fatto salvo il diritto al maggior danno;
- risarcimento del danno arrecato ad altri concorrenti partecipanti alla gara in misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, fatto salvo il diritto al maggior danno.

Il presente Patto Anticorruzione e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente patto d'integrità fra l'Azienda Ospedaliera S.Maria ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Data

**TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA
DEL RAPPRESENTANTE LEGALE**

AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA



AZIENDA
OSPEDALIERA
SANTA MARIA
TERNI

CODICE DI COMPORTAMENTO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA DI TERNI

ART.1 Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Codice di Comportamento (nel seguito indicato come **"Codice"**) definisce i doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità, buona condotta e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, nonché i valori e i principi etici che i dipendenti ed il personale operante a qualunque titolo presso l'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni (nel seguito indicata come **"Azienda"**) sono tenuti ad osservare ai sensi dell'art.54 del d. lgs.165/2001.
2. Le previsioni del Codice integrano quelle previste dal DPR 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", così come modificato dal DPR 81/2023 (nel seguito indicato come **"Regolamento"**); il presente Codice è stato redatto sulla base delle indicazioni fornite dall'ANAC, per l'adozione dei codici di comportamento negli enti del SSN, tenendo anche conto dell'ordinamento vigente in materia di responsabilità disciplinare, come declinata dai C.C.N.L. delle aree di contrattazione collettiva del personale del SSN.
3. Il Codice si pone come strumento a supporto della gestione aziendale fondato su valori etici condivisi, volto all'adozione di procedure e comportamenti finalizzati ad assicurare il miglior soddisfacimento dei bisogni degli assistiti, a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'Azienda, a prevenire attività e comportamenti illegittimi e/o illeciti e a garantire che le informazioni, anche di natura personale o particolare, acquisiti in ambito lavorativo, siano trattate nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali. Le regole introdotte con il Codice hanno, pertanto, una valenza etica e giuridica.
4. Con il Codice, si intende inoltre valorizzare l'azione di questa Azienda (e di coloro che vi operano) in una logica di sistema, che la vede integrata in un assetto erogativo articolato, al fine di assicurare universalismo dell'assistenza, equità di accesso ed appropriatezza delle prestazioni erogate, nel quadro della programmazione sanitaria nazionale e regionale e valorizzando il profilo ed il ruolo dei dipendenti.
5. L'adozione del Codice:
 - risponde al fondamentale concetto di responsabilità sociale dell'Azienda, come risultato di un complesso sistema di principi e regole che disciplinano le relazioni tra le aziende sanitarie e tutti i soggetti con i quali intrattengono rapporti di legittimo reciproco interesse (stakeholders); rappresenta una scelta strategica di questa Azienda, che induce ad affrontare un processo condiviso e articolato in tre momenti:
 - a) una prima fase di presa di coscienza e di chiara esplicitazione, diffusione e condivisione dei riferimenti valoriali;
 - b) una seconda in cui i valori si traducono in prassi operative con essi coerente e regolamentata;
 - c) una terza di monitoraggio e valutazione dell'adeguatezza delle misure adottate.
6. L'osservanza delle disposizioni contenute nel Codice costituisce parte integrante e sostanziale delle obbligazioni contrattuali facenti capo al personale.
7. Il Codice, come previsto dal comma 5 dell'art. 54 del d.lgs. n. 165/2001 è il risultato del coinvolgimento degli stakeholders ed è approvato previa acquisizione del parere dell'OIV.

ART.2 Ambito di applicazione e definizioni

1. Il Codice si applica, salvo quanto disposto nei singoli articoli, a tutto il personale che a qualsiasi titolo presta attività lavorativa per l'Azienda e nello specifico a:
 - a) dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato area comparto e area dirigenza;
 - b) dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in comando, distacco o fuori ruolo;
 - c) collaboratori e consulenti dell'Azienda con qualsiasi tipologia di contratto e incarico, conferito a qualsiasi titolo;
 - d) personale convenzionato con l'Università per l'attività assistenziale;
 - e) medici specialisti ambulatoriali interni per quanto compatibile con le convenzioni vigenti, biologi, chimici, psicologi;
 - f) medici in formazione specialistica, ricercatori a tempo determinato e/o con contratti flessibili, dottorandi, assegnisti di ricerca autorizzati allo svolgimento delle attività assistenziali e tirocinanti, borsisti e frequentanti volontari;
 - g) direttore generale, amministrativo e sanitario;
 - h) personale a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Azienda;
 - i) volontari componenti di associazioni di volontariato, in conformità con quanto previsto dagli accordi dalle stesse sottoscritte.
2. Le Società controllate o partecipate dall'Azienda, ed i loro dipendenti, ove presenti nell'applicazione della normativa in materia sono destinatarie del presente Codice in termini di principi ed indirizzi.
3. Nel presente documento, si adottano le seguenti definizioni:
 - "destinatari": tutti i soggetti ricompresi al comma 1 del presente articolo;
 - "dipendenti": i destinatari ricompresi nelle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo; a questi sono assimilati, ai fini dell'applicazione del Codice, anche i destinatari ricompresi nella lettera d);
 - "dirigenti": i titolari di un incarico dirigenziale, inclusi quelli conferiti ai sensi dell'art. 15-septies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.; a questi sono assimilati, ai fini dell'applicazione del Codice, anche i Dirigenti Medici e i Dirigenti ricompresi nella lettera d) del presente articolo;
 - "direttori": i destinatari compresi nella lettera g) del comma 1 del presente articolo.

ART.3 Principi generali

1. I principi fondamentali riconosciuti e condivisi dall'Azienda per il perseguimento della mission aziendale e su cui si fondano i comportamenti oggetto del Codice sono, oltre a quelli già citati di diligenza, lealtà, imparzialità, buona condotta e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, quelli di correttezza, buona fede, onestà, proporzionalità, obiettività, equità e ragionevolezza, indipendenza, efficacia, efficienza e sostenibilità, centralità della persona, non discriminazione, legalità e integrità, trasparenza, riservatezza, valorizzazione del patrimonio professionale, ricerca e orientamento all'innovazione, responsabilità sociale, multidisciplinarietà e integrazione e tutela della sicurezza dei pazienti e dei dipendenti.
2. I destinatari del Codice improntano la propria condotta al rispetto dei principi di cui al presente articolo.
3. I principi maggiormente attinenti alla specificità del contesto del SSN sono declinati come segue:

A) CENTRALITÀ DELLA PERSONA:

- a.1. Capacità del "sistema azienda" di porre al centro delle sue azioni la persona, intesa sia come soggetto fruitore che erogatore di assistenza, realizzando una organizzazione di "Persone che si prendono cura di Persone" attraverso:
 - una corretta individuazione dei bisogni di salute nella loro globalità, pianificando un programma assistenziale attento ai bisogni "specifici" della singola persona assistita;
 - una risposta assistenziale che coniuga l'elevato livello professionale e tecnico-scientifico agli aspetti relazionali e all'umanizzazione dell'assistenza;
 - la valorizzazione del ruolo dei suoi assistiti nelle politiche di miglioramento della qualità attraverso la verifica sugli impegni assunti;

- la diffusione della cultura dell'empowerment quale strumento per consentire di compiere, in modo libero e consapevole, le scelte e le azioni che riguardano il proprio stato di salute;
- una trasparente informazione e rendicontazione sull'utilizzo e valorizzazione delle risorse assegnate all'Azienda.

B) PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE

- b.1. L'Azienda contrasta qualsivoglia forma di discriminazione diretta o indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, all'origine razziale ed etnica, alla disabilità e alla lingua, sia nelle relazioni con i pazienti e i cittadini-utenti, sia nelle relazioni fra e con i destinatari.
- b.2. L'Azienda garantisce le pari opportunità, la tutela dal mobbing e dalle molestie sessuali e persegue il benessere organizzativo anche attraverso l'operatività del Comitato Unico di Garanzia.

C) LEGALITÀ E INTEGRITÀ

- c.1. L'Azienda conforma la propria azione al rispetto dei principi di legalità e integrità, ponendo in essere le misure necessarie a prevenire la corruzione ed evitare comportamenti illeciti.
- c.2. L'Azienda persegue l'interesse pubblico conformando la propria azione ai doveri di imparzialità, efficienza, economicità e buon andamento, nel rispetto delle leggi, dei contratti e delle direttive, anche tenendo conto dei codici deontologici delle singole professioni.
- c.3. L'Azienda assicura l'assolvimento dei compiti affidati ai destinatari senza condizionamenti dovuti ad interessi privati e personali e senza che vi siano abusi della posizione rivestita per raggiungere indebite utilità, al fine di favorire il più alto grado di fiducia e credibilità.

D) TRASPARENZA

- d.1. L'Azienda impronta la propria attività alla massima trasparenza, dando piena attuazione agli obblighi legislativamente previsti, in modo da favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, garantendo ai cittadini l'accessibilità totale alle informazioni, ai dati e ai documenti.
- d.2. L'Azienda si impegna ad agire con trasparenza anche attraverso la ricerca del confronto e della partecipazione degli stakeholders, nelle fasi di pianificazione e programmazione, nonché nella rendicontazione degli obiettivi raggiunti e delle risorse impiegate.

E) RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI

- e.1. L'Azienda garantisce nel trattamento delle informazioni il rispetto delle previsioni normative e regolamentari in materia di tutela e protezione dei dati personali, con particolare riguardo ai dati relativi alla salute e alla dignità della persona, e del segreto d'ufficio.

F) VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PROFESSIONALE

- f.1. L'Azienda riconosce l'importanza del contributo di tutti gli operatori al perseguimento dei fini istituzionali:
 - valorizzando la preparazione e competenza professionale;
 - promuovendo l'attività di formazione e sviluppo professionale attraverso un'attenta rilevazione dei bisogni formativi e mediante l'adozione di iniziative adeguate;
 - favorendo l'efficacia e la trasparenza delle procedure e dei sistemi di valutazione del personale, riconoscendone l'importanza quali strumenti atti a valorizzare e motivare il personale e a riconoscerne il merito.

G) RICERCA E INNOVAZIONE

- g.1. L'Azienda:
 - promuove l'attivazione di processi di avanzamento diagnostico, terapeutico e tecnologico in grado di rispondere ai bisogni di salute dei cittadini che, per complessità, gravità e rarità, necessitano di soluzioni innovative collegate allo sviluppo dell'attività di ricerca anche in stretta collaborazione con l'Università e con altre strutture regionali, nazionali ed internazionali;
 - promuove l'innovazione gestionale attraverso lo sviluppo di nuovi modelli organizzativi;
 - riconosce il valore della ricerca clinica e gestionale, sia finalizzata che attivata sulla base di specifici progetti, assicurando equivalenti opportunità e modalità di partecipazione sia al personale universitario che a quello ospedaliero;
 - assicura lo sviluppo delle attività di ricerca presso le proprie articolazioni organizzative anche attivando specifiche funzioni di promozione, coordinamento e monitoraggio.

- valorizza il patrimonio biomedico, conoscitivo e gestionale derivante dall'assistenza erogata a sostegno dell'attività di ricerca ed innovazione.

H) SICUREZZA

h.1. L'Azienda promuove e garantisce nelle proprie strutture la sicurezza dei pazienti e degli operatori, perseguendo il miglioramento della qualità assistenziale anche attraverso la corretta gestione del rischio collegato ai processi di cura ed assistenza.

Il sistema di governo aziendale dei rischi (risk management) è "l'insieme coordinato delle attività per guidare e tenere sotto controllo una organizzazione con riferimento al rischio" (cfr. ISO 31000:2009) e prevede l'introduzione di appositi sistemi di valutazione dell'entità del rischio stesso ed iniziative finalizzate a mantenere l'entità del rischio entro livelli di accettabilità per l'organizzazione.

h.2. L'Azienda, consapevole dell'importanza di garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro, assicura ai destinatari condizioni di lavoro atte a garantire la tutela della salute e della sicurezza e rispettose della dignità individuale, in attuazione della normativa vigente.

ART. 4 Conflitto di interessi e obbligo di astensione

1. Il conflitto di interessi è una condizione in cui il destinatario del Codice è portatore di interessi della propria sfera privata o derivanti da rapporti di collaborazione o dipendenza con altri Enti, pubblici o privati che, anche solo potenzialmente, possono influenzare negativamente e compromettere l'imparzialità e l'indipendenza richieste nelle attività svolte per conto dell'Azienda. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come ad esempio quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici o comunque di voler ricavare utilità propria o di terzi in modo indebito.

2. Il destinatario si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, e in situazioni che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente, ovvero quando esistano importanti ragioni di convenienza.

3. L'astensione va comunicata per iscritto al soggetto competente individuato al successivo comma 5, anche attraverso modalità informatizzate, e in tempo utile per la trattazione della pratica o lo svolgimento dell'attività, specificando le ragioni. Il responsabile decide sull'astensione, fornendo una risposta scritta tempestiva, anche attraverso modalità informatizzate.

4. Il dipendente fornisce, all'atto della prima assegnazione al servizio e in caso di ogni successivo trasferimento o diverso incarico, e aggiorna annualmente, una dichiarazione avente ad oggetto tutti i rapporti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, a qualsiasi titolo, con soggetti esterni dai quali possa derivare un conflitto di interessi anche potenziale c/o comunque in qualunque modo retribuiti. Detta dichiarazione, specifica per ciascun rapporto, riguarda tutti gli eventuali emolumenti percepiti e/o benefici goduti, sia direttamente che indirettamente, e inoltre: a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti; b) se siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti al servizio, limitatamente alle attività a lui affidate. La dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, è rilasciata in forma completa, anche attraverso modalità informatizzate. Le previsioni del presente comma si applicano anche ai direttori.

5. La valutazione circa la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi spetta:

- per i dipendenti, al superiore gerarchico;
- per il Direttore Amministrativo e Sanitario, al Direttore Generale;
- per il Direttore Generale al Direttore della Direzione Salute e Welfare della Regione Umbria;
- per gli altri destinatari, al superiore gerarchico secondo le procedure aziendali.

6. L'adozione delle decisioni conseguenti rispetto alla valutazione di cui al comma precedente avviene secondo le procedure definite dall'Azienda o dalla Regione per il Direttore Generale.

7. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo indecisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

ART. 5 Regali, compensi e altre utilità

Ogni prestazione fornita dal dipendente rientra all'interno dei doveri istituzionali e professionali del medesimo e in quanto tale essa non necessita, né richiede direttamente o indirettamente, alcuna compensazione al di là del corrispettivo stipendiale attribuito.

1. I destinatari del Codice, in relazione all'esercizio delle funzioni svolte o attribuite, sia nei rapporti interni che esterni all'Azienda:

- a. non chiedono, né sollecitano, per sé o per altri, regali o altre utilità;
 - b. non accettano, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia o in occasione di festività; in particolare, è consentito di accettare regali di modico valore come espressione di gratitudine del loro operato e come una valutazione positiva dei servizi resi;
 - c. in ogni caso, non accettano regali o altre forme di utilità che possano creare una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale o apparente, o influenzare l'indipendenza del loro operato, mettendo a rischio l'immagine e la reputazione aziendale;
 - d. indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, non chiedono né accettano, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore, a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto o un'attività del proprio servizio da soggetti che possano trarne beneficio.
2. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli di natura occasionale e di valore non superiore a euro 150,00 (centocinquanta) per singolo regalo, anche sotto forma di sconto.
3. Per regali o altre utilità, si intendono ad esempio prestazioni o servizi, crediti personali o facilitazioni di pagamento, assistenza e supporti variamente intesi, opportunità di lavoro, spese (pasti, trasporti, viaggi), contributi, partecipazione gratuita a eventi formativi/sportivi/culturali o a manifestazioni fieristiche, eccedenze di fornitura, ecc.
4. In ogni caso è precluso ai destinatari la possibilità di accettare omaggi o utilità sotto forma di somme di denaro o equivalenti (es. assegni, buoni, sconti, carte regalo...) per qualunque importo, che possono invece essere oggetto di donazione all'Azienda secondo la regolamentazione vigente.
5. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo devono essere immediatamente consegnati per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.

ART. 6 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1. I destinatari del codice, nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, non assumono incarichi in associazioni e organizzazioni che possano porli in conflitto di interessi con l'attività svolta all'interno dell'Azienda, incluse le associazioni di volontariato e/o senza fini di lucro.
2. Al fine della valutazione del conflitto di interessi, i dipendenti e i direttori comunicano tempestivamente e comunque entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento, anche attraverso modalità informatizzate, al proprio superiore gerarchico l'adesione o l'appartenenza ad associazioni od organizzazioni, anche senza fini di lucro, specificando il ruolo ricoperto, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività del servizio di appartenenza, nonché quelle in ambito sanitario, socio sanitario, di ricerca e di tutela della salute. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.
3. In ogni caso, per i dipendenti e per i direttori è vietata l'adesione o l'appartenenza ad associazioni o organizzazioni con la previsione di un corrispettivo e/o compenso, ferma restando la possibilità di effettuare attività extraistituzionali secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai regolamenti aziendali in materia.
4. I destinatari non esercitano pressioni, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera o di altra natura, nei confronti di colleghi e altri operatori o utenti dei servizi con i quali vengano in contatto durante l'attività professionale, al fine di agevolare l'adesione ad associazioni o organizzazioni.

ART. 7 Prevenzione della corruzione

1. I destinatari rispettano le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione e in particolare le prescrizioni e gli obiettivi indicati nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTCP) ora confluito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).
2. Al fine di favorire un efficace e concreto sistema di difesa a contrasto della corruzione, i destinatari sono tenuti a collaborare con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT); in particolare, i dirigenti e gli altri soggetti individuati nel PTPCT partecipano al processo di gestione del rischio di corruzione, contribuiscono alla definizione delle misure e delle azioni indirizzate a prevenire comportamenti a valenza corruttiva, da inserire nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, e supportano il RPCT nel loro monitoraggio.
3. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile, i destinatari, eventualmente anche mediante l'utilizzo della piattaforma informatica "Whistleblowing" segnalano al RPCT o al suo sostituto designato eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui siano venuti a conoscenza, segnalando anche eventuali criticità nell'applicazione del Codice e possibili miglioramenti dell'organizzazione che consentano di favorire la prevenzione della corruzione.
4. I dipendenti e i direttori coinvolti e il RPCT sono chiamati ad assicurare la tutela dei soggetti che, fuori dai casi di responsabilità per calunnia o diffamazione, denuncino alle Autorità preposte o al RPCT illeciti di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, rispetto ai quali verrà prevista specifica tutela nell'ambito dei regolamenti aziendali (tutela del whistleblower o segnalante). Il RPCT e i direttori prendono in considerazione segnalazioni anonime solo se adeguatamente circostanziate.

ART. 8 Trasparenza e tracciabilità

1. I destinatari del Codice, secondo quanto previsto nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza aziendale ora confluito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), assicurano l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni in conformità alle disposizioni normative vigenti, anche prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati – in modo regolare e completo – sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale Amministrazione Trasparente.
2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale ed informatico, che consenta in ogni momento la replicabilità del processo decisionale, assicurando la completezza e l'integrità della documentazione amministrativa e/o sanitaria, con un linguaggio chiaro e comprensibile. Deve essere garantita la conservazione dei documenti acquisiti e prodotti ai fini della rintracciabilità del relativo fascicolo e della documentazione in generale.
3. La tenuta e la conservazione della documentazione amministrativa e/o sanitaria deve avvenire nel rispetto della normativa privacy.
4. I destinatari concorrono a garantire la piena attuazione del diritto di accesso documentale, civico e generalizzato, in ottemperanza alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

ART. 9 Comportamento nei rapporti privati

Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, i destinatari del Codice non sfruttano, né menzionano la posizione ricoperta o l'incarico svolto nell'Azienda per ottenere utilità che non gli spettino, e non assumono nessun altro comportamento che possa pregiudicare gli interessi dell'Azienda o nuocere alla sua immagine.

Il dipendente rispetta il segreto d'ufficio e mantiene riservate le notizie e le informazioni apprese nell'ambito dell'attività svolta.

Il dipendente non dà origine a situazioni o comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine dell'Azienda.

ART.10 Comportamento in servizio

10.1. Disposizioni generali

Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
3. Il dipendente rispetta l'orario di lavoro assegnatogli e osserva le disposizioni vigenti e i regolamenti aziendali in materia di rilevazione delle presenze/assenze e accesso al servizio di mensa o al servizio sostitutivo della stessa. Il dipendente è tenuto alla corretta rilevazione dell'orario di ingresso e di uscita dal luogo di lavoro, anche con riferimento alle attività di libera professione e produttività aggiuntiva, utilizzando unicamente il proprio tesserino magnetico (o altro sistema di rilevazione autorizzato). Il tesserino magnetico è strettamente personale e non cedibile ad altre persone: l'uso improprio o fraudolento del proprio tesserino e la manomissione della presenza nel luogo di lavoro è perseguibile dall'Azienda e sanzionabile disciplinarmente. Il dipendente non si attarda davanti al rilevatore di presenza in attesa del completamento dell'orario di lavoro. È dovere del dipendente utilizzare il rilevatore di presenza più vicino alla propria sede di lavoro all'atto dell'ingresso o uscita dal servizio, fatte salve ipotesi in cui vi siano ragioni di servizio, preventivamente autorizzate, che consentano di derogare all'obbligo o modalità diverse indicate dall'Azienda. Il dipendente è tenuto a fornire la massima collaborazione per consentire i dovuti controlli ed è tenuto altresì a comunicare con la massima tempestività ogni eventuale anomalia rilevata sui riepiloghi orari in modo da consentire la corretta gestione delle presenze.
4. Il dipendente rispetta i turni di servizio al fine di garantirne la corretta funzionalità. Il dipendente non apporta alcuna variazione ai turni di servizio senza la preventiva espressa autorizzazione e comunque segue sempre le modalità indicate per il cambio turno.
5. Il dipendente non si allontana e non abbandona la sede di lavoro, se non per necessità inerenti il servizio stesso. In tal caso, e salvo disposizioni diverse, provvede ad informare il dirigente gerarchicamente superiore con le modalità previste dai regolamenti aziendali.
6. Il dipendente non lascia mai il turno scoperto. In particolare, durante i cambi turno il dipendente non si allontana (smontare dal turno) senza prima essersi accertato della presenza in servizio del collega che lo deve sostituire.
7. Il dipendente utilizza il materiale e le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'Azienda nel rispetto dei vincoli posti dalla stessa ed esclusivamente per ragioni di ufficio, salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente codice. Il dipendente non preleva il materiale e le attrezzature dell'Azienda per fini privati al di fuori dell'adempimento di finalità istituzionali e degli orari di servizio stabiliti.
8. Il dipendente si impegna a mantenere la funzionalità ed il decoro dell'ufficio, si prende cura degli oggetti e strumenti utilizzati mettendo in essere le accortezze necessarie al mantenimento della loro efficienza ed integrità. In caso di inefficienza, guasto, deterioramento o scomparsa del materiale e delle attrezzature aziendali, ne dà immediata comunicazione al dirigente gerarchicamente superiore e contestualmente si attiva per la risoluzione della problematica.
9. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'Azienda a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Azienda.
10. Il dipendente è tenuto a partecipare, previa autorizzazione del proprio dirigente gerarchicamente superiore, agli eventi formativi obbligatori ai quali è formalmente invitato.
11. Il dipendente è tenuto al rispetto di tutte le misure per la prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dall'Azienda (es: procedure, dispositivi di protezione individuali, segnaletica etc.).
12. Il dipendente adegua il proprio comportamento alle prescrizioni normative e contrattuali previste per la prevenzione ed il contrasto del mobbing.

13. Il dipendente, segnala al dirigente gerarchicamente superiore ogni evento in cui sia rimasto direttamente coinvolto e che può avere riflessi sul servizio, o relativo a situazioni di pericolo o di danno per l'integrità fisica o psicologica propria e di altri, salvo rivolgersi all'Autorità Giudiziaria qualora il fatto costituisca reato.
14. Il dipendente tiene rigorosamente separate le attività autorizzate in produttività aggiuntiva o libero professionale dalle altre attività istituzionali, con particolare riferimento ai tempi, durata, volumi di attività, uso delle strumentazioni, secondo la disciplina regolamentare in essere in Azienda, in ogni caso non intralciando l'attività istituzionale e non creando condizionamento alcuno nei reciproci regimi attuativi delle stesse.
15. Il dipendente durante l'orario di lavoro non fa uso o si trova sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti e psicotrope.
16. Il dipendente osserva le disposizioni vigenti in materia di divieto di fumo sul posto di lavoro e nelle pertinenze esterne di tutti i reparti dei presidi ospedalieri, degli ambulatori e in genere di tutte le strutture in cui si svolgono attività sanitarie.
17. Il dipendente, in presenza di altri dipendenti/colleghi/terzi/utenti, è tenuto a non assumere comportamenti e/o atteggiamenti che possano creare disagio o un danno agli stessi e/o all'immagine dell'Azienda e in ogni caso è tenuto ad astenersi da discussioni o dall'uso di un linguaggio improprio. Se necessario il dipendente rappresenta il motivo del suo dissenso o situazioni critiche al dirigente gerarchicamente superiore che adotterà i provvedimenti ritenuti necessari o opportuni.
18. Il dipendente, nell'ambito del rapporto di lavoro con l'Azienda, è tenuto ad utilizzare un abbigliamento idoneo rispetto alle funzioni svolte.
19. Il dipendente, che ne ha l'obbligo durante lo svolgimento dell'attività professionale a lui assegnata, deve indossare la divisa corrispondente alla propria qualifica e area di lavoro, che non presenti alcuna modifica personale. La divisa dovrà essere indossata solo durante l'orario di servizio e sul posto di lavoro. I dipendenti del ruolo medico e sanitario non possono accedere ai locali del servizio mensa indossando la divisa di servizio.
20. Al fine di garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e controllare la diffusione delle infezioni correlate ai processi assistenziali, il dipendente che si occupa di assistenza è tenuto ad osservare le disposizioni aziendali per la prevenzione delle infezioni ospedaliere.
21. Il dipendente deve osservare e, qualora gli spetti, far osservare le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Azienda da parte del personale, degli utenti e dei terzi.
E' comunque vietato consentire a terzi l'indebito accesso e/o l'improprio stazionamento nei locali dell'Azienda non aperti al pubblico.
22. Il dipendente gestisce i rapporti con gli informatori scientifici di farmaci e di presidi sanitari, con le modalità previste dallo specifico regolamento aziendale.
23. Il dipendente rispetta le disposizioni aziendali relative a ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni.
24. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente in caso di assenza dal servizio assicura, ove possibile, la tempestiva e preventiva comunicazione alla struttura di appartenenza, in modo da garantire il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi.
L'assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata alla struttura di appartenenza tempestivamente e comunque prima dell'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione.
25. Il dipendente, nell'ambiente di lavoro, opera con spirito di servizio, cortesia, disponibilità ed assume una condotta conforme ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti di terzi.
26. È vietata qualsiasi forma di atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori, nell'ambiente di lavoro, che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente o terzi, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi.
27. È vietata qualsiasi forma di alterco, negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi.
28. L'Azienda ritiene particolarmente gravi e pregiudizievoli le violazioni dei seguenti obblighi da parte del dipendente che svolge attività di vigilanza o ispezione all'interno o all'esterno dell'Azienda:
 - a. Il rispetto degli obblighi di astensione e di comunicazione del conflitto di interessi;

- b. Il rispetto della normativa in materia di riservatezza e segretezza delle ragioni che hanno dato origine all'accertamento;
 - c. Il rispetto dell'obbligo di non utilizzo a fini privati di informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio;
 - d. Il perseguimento dei fini istituzionali senza influenze o pressioni indebite di qualsiasi tipo, da chiunque esercitate, né da interessi personali e/o finanziari.
29. il dipendente, durante l'orario di lavoro non deve attendere ad occupazioni estranee al servizio.

10.2. Rispetto dell'ambiente

1. I destinatari del codice tenendo sempre presente l'interesse collettivo al risparmio delle risorse pubbliche, delle fonti di energia e delle risorse naturali oltre che il proprio benessere individuale, sono tenuti all'adozione di comportamenti eco-responsabili, in particolare per quanto concerne:
 - utilizzo corretto e senza sprechi dell'energia;
 - utilizzo corretto e senza sprechi dell'acqua;
 - smaltimento differenziato dei rifiuti sanitari e non sanitari;
 - risparmio della carta e dei toner.
2. Nello specifico si illustrano a titolo indicativo e non esaustivo alcuni comportamenti da tenere:
 - a. spegnere gli apparecchi elettronici (computer, monitor, fotocopiatrice ecc.) al termine della giornata lavorativa e staccarli dalla presa in caso di assenza per un periodo superiore ai tre giorni;
 - b. spegnere le luci artificiali quando quella naturale è già sufficiente;
 - c. spegnere le luci quando si esce dall'ufficio e dagli ambienti comuni (bagno, archivi, magazzini, sale riunioni ecc.);
 - d. non stampare inutilmente i documenti, in particolare quando sono in fase di lavorazione, utilizzando gli accorgimenti necessari per il risparmio di carta e inchiostro: impostare come predefinita la funzione di stampa a fronte retro e più pagine in un foglio; privilegiare la stampa in bianco e nero ed a bassa risoluzione; recuperare i fogli stampati da buttare utilizzandoli come carta da riciclo;
 - e. mantenere negli uffici una temperatura non troppo elevata d'inverno né troppo bassa d'estate e non riscaldare o raffreddare le stanze che restano vuote (es. sale riunioni) mantenendo le finestre dell'ufficio chiuse in caso di condizionatore o riscaldamento accesi, in modo da evitare dispersioni;
 - f. differenziare i rifiuti prodotti e consentirne una gestione corretta finalizzata al recupero e al riciclo.

Art. 10.3 - Divieto di discriminazione e promozione delle pari opportunità negli ambienti di lavoro

1. Il dipendente, nello svolgimento della sua attività lavorativa, non pone in essere comportamenti discriminatori basati su genere, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale ovvero su ogni altro fattore che possa originare in forma esplicita o implicita un trattamento asimmetrico o discriminatorio, che abbiano come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile e in ogni altro campo.
2. E' vietato al dipendente di porre in essere qualsiasi forma di discriminazione diretta, intesa come qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, nonché l'ordine di porre in essere un atto o un comportamento, che produca un effetto pregiudizievole discriminando i dipendenti in ragione del loro genere, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale ovvero sulla base di ogni altro fattore che possa originare in forma esplicita o implicita un trattamento asimmetrico o discriminatorio e, comunque, comporti un trattamento meno favorevole rispetto a quello di un altro dipendente in situazione analoga.
3. E' vietata qualsiasi forma di discriminazione indiretta, intesa come qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, apparentemente neutri, che però mettono o possono mettere il dipendente in una posizione di particolare svantaggio a causa dell'appartenenza ad un determinato genere o condizione, salvo particolari situazioni in cui questi riguardino requisiti essenziali allo svolgimento di una

specifica attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il conseguimento siano appropriati e necessari.

4. E' vietata qualsiasi forma di discriminazione e ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, o in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti.
5. E' vietata altresì qualsiasi forma di discriminazione e ogni trattamento meno favorevole in ragione dell'assenza dal lavoro dovuta a fruizione di congedi straordinari, legati all'assistenza di persone con disabilità, o in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti.
6. E' vietata ogni forma di molestie, discriminazioni o comportamenti indesiderati, comprese le molestie a carattere sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di un dipendente o di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
7. E' vietata ogni forma di discriminazione nei confronti di un dipendente che abbia rifiutato di subire uno dei comportamenti discriminatori e indesiderati di cui ai precedenti punti, o che abbia posto in essere una reazione ad essi o abbia avanzato un reclamo finalizzato ad ottenere il rispetto dei principi contenuti nei precedenti commi del presente articolo.
8. Laddove il dipendente agisca in giudizio per le discriminazioni, molestie o comportamenti posti in essere in violazione dei divieti di cui ai commi precedenti del presente articolo, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle sue condizioni di lavoro.

Art. 10.4 - Protezione dei dati personali

1. Il dipendente ha l'obbligo di rispettare la normativa sulla protezione dei dati personali nonché le istruzioni e le disposizioni in materia impartite dall'Azienda.
2. Il dipendente non può utilizzare i dati personali acquisiti nell'ambito del rapporto di lavoro al di fuori dell'attività istituzionale, con particolare riferimento alla loro diffusione e alla comunicazione a soggetti non legittimati.
3. Nell'utilizzo delle risorse informatiche dell'Azienda, il dipendente si attiene a tutte le misure di sicurezza a tutela della funzionalità e della protezione dei sistemi, nel rispetto delle vigenti normative e delle disposizioni aziendali, in particolare assicurandosi della riservatezza dei codici di accesso agli applicativi, conservandoli in modo adeguato e non comunicandoli a terzi.
4. Fatta salva l'attività di ripresa foto-video di persone fisiche in ambito aziendale per finalità istituzionali o per finalità di servizio motivate o autorizzate, il dipendente non può riprendere con strumenti/apparecchiature (inclusi smartphone) immagini foto-video dei pazienti o dei loro familiari per qualsivoglia finalità.
5. Alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Azienda, il dipendente non può trattare dati personali di cui sia venuto in possesso o a conoscenza in ambito lavorativo e, in particolare, non può conservarli, duplicarli, comunicarli o cederli ad altri.
6. Il dipendente non può accedere ad applicativi o a portali aziendali con account acquisiti precedentemente e non più corrispondenti all'attuale mansione/collocazione o successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.

ART.11 Comportamento nei rapporti con il pubblico

- Il dipendente, nei rapporti con il pubblico, si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'Azienda salvo diverse disposizioni di servizio e in conformità delle disposizioni in materia di privacy.
2. Il dipendente, nei rapporti con il pubblico, anche in considerazione della sicurezza degli altri dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, si identifica e opera nella maniera più completa e accurata possibile e, in ogni caso, orientando il proprio comportamento alla soddisfazione dell'utente. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza egli stesso l'interessato al dipendente o struttura competente.

3. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti della struttura dei quali ha la responsabilità o il coordinamento.
4. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche, il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'Azienda, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con gli utenti e risponde senza ritardo alle loro richieste e agli eventuali reclami.
5. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'Azienda o che possano nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'Azienda o della pubblica amministrazione in generale. Il dipendente ordinariamente, fatto salvo quanto espresso nel precedente periodo del presente comma, non fornisce dichiarazioni pubbliche, se non su esplicito e diretto incarico della Direzione Aziendale, su materie riguardanti la vita e l'organizzazione dell'Azienda.
6. Il dipendente, nell'ambito della propria sfera di attività e responsabilità, cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'Azienda anche nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità garantiti dall'Azienda.
7. Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'Azienda, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti aziendali.
8. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio, astenendosi dal trasmettere informazioni in violazione di tale obbligo, e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata alla struttura competente.
9. Il dipendente rispetta rigorosamente le norme di legge e le disposizioni aziendali in materia di gestione delle liste di attesa, accesso alle prestazioni e di programmazione delle attività rivolte ai portatori di interesse (stakeholder), garantendo la massima trasparenza in ogni fase e favorendo la riduzione dei tempi di attesa.
10. Nel rispetto dei principi costituzionali posti a tutela della libertà di espressione, i rapporti con i mezzi di informazione, sugli argomenti istituzionali, sono tenuti dalla Direzione aziendale e dai soggetti espressamente incaricati dall'Azienda (es. Ufficio Stampa).
11. I dipendenti espressamente incaricati, di cui al comma 10 del presente articolo, avranno cura di valorizzare le competenze e le professionalità presenti, garantendo una corretta informazione nel rispetto del diritto di manifestazione del pensiero di ciascun dipendente.
12. Nella redazione di testi scritti e in tutte le altre comunicazioni, il dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile e riporta nelle comunicazioni i propri riferimenti e tutti gli elementi idonei all'individuazione del responsabile dell'attività amministrativa cui le comunicazioni afferiscono.

ART.12 Utilizzo delle tecnologie informatiche aziendali, dei mezzi di informazione e dei social media

1. L'Azienda utilizza il proprio portale web di riferimento e i propri account ufficiali dei principali social media per favorire la conoscenza dei cittadini delle modalità di erogazione dei servizi, dei procedimenti amministrativi e della normativa, favorendo la partecipazione degli utenti anche nell'approfondire tematiche di rilevante interesse pubblico e sociale.

La comunicazione online è affidata alle idonee strutture aziendali identificate dalla Direzione aziendale, che coordinano e gestiscono queste attività in attuazione della normativa di legge e delle linee guida diffuse dalle Istituzioni di riferimento, seguendo criteri etici e deontologici.

Nell'ambito dell'attività istituzionale i Dipartimenti e le Unità Operative dell'Azienda possono adottare specifiche iniziative di comunicazione web e social, sotto la diretta responsabilità dei loro organi di vertice, previa autorizzazione della Direzione aziendale.

2. L'utilizzo di account istituzionali da parte dei destinatari è consentito per i soli fini connessi all'attività lavorativa o ad essa riconducibili e non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell'Azienda. L'utilizzo di caselle di posta elettronica personali è di norma evitato per attività o comunicazioni afferenti al servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui il destinatario, per qualsiasi ragione, non possa accedere all'account istituzionale.

3. Il destinatario è responsabile del contenuto dei messaggi inviati e si uniforma alle modalità di firma dei messaggi di posta elettronica di servizio individuate dall'Azienda. Ogni messaggio in uscita deve consentire l'identificazione del mittente e deve indicare i recapiti istituzionali, ai quali il medesimo è reperibile.

4. Al destinatario è consentito l'utilizzo degli strumenti informatici forniti dall'Azienda, per poter assolvere alle incombenze personali, senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purché l'attività sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali. E' in ogni caso vietato l'invio di messaggi di posta elettronica, all'interno o all'esterno dell'Azienda che siano oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilità per l'Azienda stessa.

5. L'Azienda, attraverso le proprie Strutture a ciò predisposte, si riserva, secondo le modalità consentite e nel rispetto della normativa vigente in materia, di svolgere gli accertamenti necessari e adottare ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione dei sistemi informatici, delle informazioni e dei dati.

6. Il destinatario nell'uso privato dei social media e del web è tenuto ad osservare criteri di disciplina, trasmutando anche nella vita virtuale l'intero corpus di precetti del presente Codice di Comportamento. Il destinatario, nello specifico - fermo restando il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, stabilito dall'art. 21 della Costituzione - deve evitare di rivelare informazioni riguardanti l'ambito lavorativo e rispettare la sfera di riservatezza dei pazienti e dei colleghi. È fatto divieto di divulgare foto, video, o altro materiale multimediale, che riprenda locali e personale senza l'esplicita autorizzazione della Direzione aziendale. Non possono inoltre essere divulgate e/o utilizzate per fini privati sui social media o nel web, le informazioni e i documenti, anche istruttori, di cui dispone per ragioni d'ufficio.

7. Nell'utilizzo dei propri account di social media, il destinatario utilizza ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente all'Azienda. Senza autorizzazione, il destinatario non potrà aprire blog, pagine o altri canali social a nome dell'Azienda né potrà utilizzare il logo su account personali.

Seppure gestiti a titolo personale e in autonomia, eventuali profili del personale dell'Azienda, ivi compresi collaboratori e consulenti, devono rispettare le seguenti basilari regole comportamentali:

La presentazione rispetto al proprio ruolo professionale

Se ci si identifica come dipendenti/collaboratori/consulenti dell'Azienda o si è noti per essere tali, è necessario assicurarsi che:

- il contenuto che si pubblica nei canali sociali non sia lesivo dell'immagine aziendale né della categoria professionale di appartenenza (medico, infermiere, ecc.) e rispetti quindi i principi del codice deontologico e del codice etico e di comportamento aziendale;
- sia chiaro che si sta scrivendo a titolo personale e per proprio conto e non in nome e per conto dell'Azienda e che le opinioni espresse hanno carattere personale e non impegnano in alcun modo la responsabilità dell'Azienda.

Rispetto generale di utenti, pazienti e colleghi

Nei propri profili personali social il personale dell'Azienda (dipendenti, collaboratori e consulenti...), anche esprimendosi a titolo personale, è tenuto ad adottare un atteggiamento rispettoso nei confronti dei ruoli aziendali, dei colleghi e dei pazienti, evitando qualsiasi tipo di insulto, oscenità, commenti e interventi offensivi o infamanti.

Si raccomanda anche di non utilizzare i propri profili personali social per comunicazioni pubbliche riguardanti le attività di lavoro o la gestione di disaccordi o divergenze di opinioni, sempre in ambito lavorativo, tra colleghi.

Rispetto della privacy di utenti, pazienti e colleghi

I profili personali social devono rispettare la privacy delle persone in base alla normativa vigente.

- È pertanto vietato utilizzare e diffondere informazioni riguardanti gli utenti della struttura ospedaliera, con particolare riferimento a colleghi e pazienti.
- È inoltre vietato utilizzare e diffondere informazioni personali e immagini fotografiche e video che identifichino i pazienti e i colleghi senza il loro espresso permesso.

Riservatezza delle informazioni aziendali e protezione del proprio ruolo professionale

- è fatto divieto al personale dell'Azienda (dipendenti, collaboratori, consulenti, ecc.) di rendere pubblici documenti e informazioni riservate definibili come critiche, non pubbliche o non comuni o comunque non destinate alla divulgazione;
- È inoltre raccomandato evitare ogni forma di spettacolarizzazione delle attività svolte nel proprio luogo di lavoro, attraverso la pubblicazione di fotografie o selfie con colleghi e pazienti, soprattutto in ambito clinico;
- È necessario utilizzare un linguaggio e un comportamento improntati al decoro e al rispetto del proprio ruolo professionale;
- In generale non sono ammessi comportamenti e fughe di notizie che possano ledere gli interessi dell'Azienda, del personale, dei pazienti;
- È necessario evitare di dare credito a notizie non ufficiali e/o non verificate che riguardino l'Azienda o comportamenti legati alla salute che possano creare un danno all'Azienda e alle persone.

Rispetto del copyright

Va sempre rispettata la normativa vigente in materia di copyright e in generale:

- non è consentito utilizzare il logo aziendale nei propri profili personali (immagine di copertina, foto profilo)
- non è consentito utilizzare il logo aziendale in pagine social non autorizzate dall'Azienda, che possano essere scambiate per un account istituzionale dell'Azienda stessa o dove gli amministratori possano dare ad intendere che scrivono e agiscono in rappresentanza dell'Azienda stessa;
- non è consentito copiare, modificare o distribuire qualsiasi parte di un lavoro protetto da copyright senza preventiva autorizzazione dell'autore e titolare dei diritti.

8. Al fine di garantirne i necessari profili di riservatezza le comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente il servizio non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali o social media.

Sono escluse da tale limitazione le attività o le comunicazioni per le quali l'utilizzo dei social media risponde ad una esigenza di carattere istituzionale.

9. I destinatari del codice dovranno conformarsi scrupolosamente alle disposizioni per l'utilizzo degli strumenti informatici, posta elettronica e internet adottate dall'Azienda e alle indicazioni aziendali assunte successivamente in materia.

È vietato l'uso di WhatsApp per la comunicazione e scambio di dati personali e documentazione relativa ad interessati, in particolare se riferibile a dati appartenenti a categorie particolari o a dati di salute.

Il Personale operante in Azienda deve, al contrario, avvalersi degli strumenti forniti dal datore di lavoro, strumenti dei quali il Titolare ha valutato la compliance alla normativa relativa alla protezione dei dati personali e che sono stati dotati di misure di sicurezza tecniche ed organizzative che ne assicurino l'integrità e riservatezza.

L'eventuale attività di trattamento di dati personali svolta dal lavoratore non rispettando tale indicazione, analogamente ad ogni altra effettuata con strumenti o modalità difformi da quanto indicato dal datore di lavoro, deve essere considerata illecita, e della stessa risponde personalmente il lavoratore, che se ne assume le corrispondenti responsabilità, anche sotto il profilo disciplinare.

ART.13 Disposizioni particolari per i dirigenti

1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, ai dirigenti si applicano le disposizioni del presente articolo.
2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, perseguendo gli obiettivi assegnati. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare in termini di integrità, imparzialità, buona fede e correttezza, parità di trattamento, equità, inclusione e ragionevolezza e imparziale nei rapporti con colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa.
3. In particolare, i dirigenti, ciascuno per l'ambito di propria competenza e in relazione alla natura dell'incarico ed ai connessi livelli di responsabilità:
 - favoriscono il pieno e motivato coinvolgimento del personale assegnato nel perseguimento degli obiettivi e delle attività aziendali;
 - curano, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui sono preposti, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, nonché di relazioni interne ed esterne alla struttura, basate su una leale collaborazione e su una reciproca fiducia, assumendo iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.
 - curano la crescita professionale dei collaboratori, favorendo le occasioni di formazione e promuovendo opportunità di sviluppo interne ed esterne alla struttura di cui sono responsabili, valorizzandone altresì le competenze e le differenti attitudini e potenzialità;
 - vigilano sul rispetto degli obblighi contrattuali e del Codice da parte dei collaboratori, con particolare attenzione alle norme in materia di presenza in servizio, corretta timbratura delle presenze e fruizione dei permessi, utilizzo adeguato dei servizi, materiali, attrezzature, mezzi di trasporto e, in generale, risorse affidategli per ragioni di servizio;
 - assicurano che le risorse assegnate siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali;
 - rispettano le disposizioni vigenti in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e si impegnano, altresì, a provvedere alle relative comunicazioni obbligatorie;
 - promuovono e assicurano l'applicazione delle misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, e vigilano sulla loro attuazione;
 - assegnano le attività sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, dell'inquadramento contrattuale e degli incarichi di responsabilità organizzativa conferiti, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a disposizione, anche in base a criteri di rotazione, ove opportuno e possibile;
 - valutano il personale assegnato alla struttura cui è preposto— misurando il raggiungimento dei risultati ed il comportamento organizzativo —con imparzialità e rispettando le indicazioni, i tempi prescritti dall'Azienda e l'obbligo di astensione previsto nei casi indicati dal presente Codice;
 - intraprendono con tempestività le iniziative necessarie ove vengano a conoscenza di un illecito; attivano e concludono, se competenti, il procedimento disciplinare, ovvero segnalano tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione. Provvedono, nei casi in cui si configuri un illecito penale, amministrativo o contabile a informare senza indugio il proprio superiore gerarchico e a inoltrare tempestiva denuncia/segnalazione all'autorità giudiziaria competente. Nel caso in cui ricevano segnalazioni di un illecito da parte di un dipendente, adottano ogni cautela affinché il segnalante sia tutelato;
 - si adoperano affinché notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti dell'Azienda, non possano diffondersi.
4. Le indicazioni nel presente articolo si applicano anche ai direttori.

ART.14 Contratti e atti negoziali

Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'Azienda, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'Azienda abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.

2. Il dipendente non può concludere, per conto dell'Azienda, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del Codice Civile. Nel caso in cui l'Azienda concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, comunicando la situazione per iscritto al dirigente gerarchicamente superiore. Tutta la documentazione inerente la segnalazione è inviata alla competente struttura aziendale per l'archiviazione nel fascicolo del dipendente.

3. Il dipendente qualora concluda accordi o negozi ovvero stipuli contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del Codice Civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'Azienda, ne informa per iscritto il dirigente gerarchicamente superiore. La documentazione inerente la dichiarazione è conservata nella competente struttura aziendale per l'archiviazione nel fascicolo del dipendente ovvero per l'adozione di provvedimenti ritenuti congrui.

4. Il dipendente che riceve, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'Azienda, rimozioni orali o scritte sull'operato della struttura o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio dirigente gerarchicamente superiore.

5. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'Azienda, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente deve agire secondo il principio del massimo vantaggio per l'Azienda nel perseguimento dei propri fini istituzionali. Inoltre, deve rispettare il principio di libera concorrenza evitando di inserire nei capitolati speciali caratteristiche tecniche non oggettivamente giustificate.

6. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'Azienda, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non può chiedere o accettare e il fornitore/appaltatore non può proporre o donare, benefit impropri per uso privato come ad esempio: eccedenze di fornitura, comodati d'uso o valutazioni in prova non autorizzati, benefici economici a qualunque titolo, etc.

ART.15 Gestione delle liste di attesa e attività libero professionale

1. Le liste di attesa sono gestite con il massimo rigore e secondo criteri di trasparenza rispettando l'ordine cronologico di prenotazione ed i criteri di priorità fissati per l'accesso alle prestazioni, evitando ogni forma di condizionamento derivante dall'attività libero professionale o da altri interessi non istituzionali.

2. L'esercizio dell'attività libero professionale deve essere autorizzata dall'Azienda e svolta nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia. Non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell'Azienda e deve essere organizzato in modo tale da garantire il prioritario svolgimento e il rispetto dei volumi dell'attività istituzionale, nonché la funzionalità dei servizi.

3. Il destinatario tiene rigorosamente separate l'attività libero professionale da quella istituzionale secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, dagli indirizzi e dalle direttive regionali in materia; nel suo svolgimento non deve ritardare, intralciare o condizionare l'attività istituzionale, con particolare attenzione al fenomeno dello sviamento dei pazienti verso l'attività libero professionale, propria o altrui, a discapito e/o in sostituzione dello svolgimento dell'attività istituzionale.

4. L'Azienda vigila sul corretto svolgimento dell'attività libero professionale, in particolare per quanto attiene alla libera scelta dell'assistito, al rispetto del corretto rapporto fra volumi di attività istituzionale e libero professionale e alla corretta e trasparente informazione al paziente.

5. Per quanto riguarda i possibili aspetti di conflitto di interessi nell'espletamento dell'attività libero professionale, per i dipendenti dell'Azienda si applica il regolamento aziendale mentre per i dipendenti dell'Università degli Studi di Perugia in regime di convenzione, si applicano gli accordi vigenti.

ART.16 Ricerca e sperimentazioni

1. Le attività di ricerca e di sperimentazione sono svolte secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, osservando le buone pratiche previste dalla comunità scientifica e garantendo l'assenza di pregiudizi per l'attività assistenziale.
2. Nelle sperimentazioni cliniche e negli studi, che secondo la legge o altra fonte normativa devono essere sottoposti al parere del competente Comitato etico, l'avvio della sperimentazione clinica o dello studio, in assenza del predetto nulla osta, è fonte di responsabilità disciplinare ed è rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile dello sperimentatore
3. Il personale coinvolto conduce l'attività di ricerca e di sperimentazione libero da condizionamenti e pressioni di ogni genere, assicurando la massima tutela dei diritti e della dignità delle persone. Lo svolgimento di tale attività avviene altresì nel rispetto dei seguenti requisiti:
 - completa informativa al paziente in merito alla sperimentazione e/o studio e conseguente acquisizione del consenso informato;
 - conformità ai principi della normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - appropriatezza, veridicità e affidabilità nella progettazione e nella conduzione dello studio (es. raccolta di dati veritieri e loro corretta conservazione nei registri, corretta comunicazione di eventuali eventi avversi, adeguata e veritiera rendicontazione di contributi o finanziamenti ricevuti, pubblicazione dei dati in modo accurato senza alterazione dei risultati);
 - rispondenza ai principi etici e agli standard professionali in tutte le fasi della ricerca scientifica;
 - integrità, indipendenza e trasparenza del ricercatore.
4. Il personale coinvolto nell'attività di ricerca/sperimentazione informa l'Azienda e il Comitato Etico di potenziali conflitti di interessi o di eventuali attività o iniziative finalizzate a condizionare la sperimentazione stessa. Assicura la corretta attribuzione e la trasparenza dei finanziamenti ottenuti e della ripartizione degli oneri della sperimentazione.
5. I destinatari del presente Codice che detengono brevetti e altre forme di proprietà intellettuale devono prestare particolare attenzione ai potenziali conflitti di interessi che potrebbero derivare rispetto alle attività aziendali svolte e dichiararli all'Azienda per una loro valutazione.

ART.17 Sponsorizzazioni e attività formativa

1. I destinatari del Codice, in relazione alle iniziative di sponsorizzazione e agli atti di liberalità, osservano le procedure previste nei regolamenti aziendali, attenendosi a principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità.
2. La formazione sponsorizzata è ammessa qualora porti ragionevolmente un beneficio all'attività istituzionale svolta e sulla base di proposte non nominative indirizzate all'Azienda, nel rispetto dei regolamenti vigenti; in tale ambito, i dipendenti interessati sono individuati dall'Azienda in relazione al ruolo organizzativo, alle competenze possedute, al bisogno formativo, ecc., secondo criteri d'imparzialità e rotazione. Rientrano nella fattispecie anche le risorse messe a disposizione per la sponsorizzazione di convegni, congressi, attività formative da svolgere presso l'Azienda.
3. Nell'individuazione dei docenti ai quali affidare le attività formative aziendali, i dipendenti coinvolti nel percorso di assegnazione dei relativi incarichi applicano principi di valutazione delle competenze richieste dal fabbisogno formativo, di imparzialità e trasparenza, nel rispetto delle procedure aziendali.

ART.18 Rapporti con società farmaceutiche e/o ditte produttrici di dispositivi medici

1. I rapporti con società farmaceutiche e/o ditte produttrici di dispositivi medici sono gestiti secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, dagli indirizzi e dalle direttive regionali in materia, evitando qualsiasi comportamento volto a favorire indebitamente qualunque soggetto.
3. Il personale medico che opera per l'Azienda è tenuto a prescrivere i farmaci e utilizzare i dispositivi medici secondo le migliori scelte basate su evidenze scientifiche, sicurezza di uso e sostenibilità

economica per la cura delle persone e nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti e dalle procedure operative stabilite a livello aziendale. Parimenti, il personale medico prescrive dispositivi ed ausili secondo le procedure stabilite a livello aziendale e regionale.

4. È fatto divieto ai destinatari di promuovere nei confronti degli utenti l'acquisto o comunque l'acquisizione di prodotti e/o materiale sanitario e non, al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali.

5. I principi sopra indicati si estendono a tutte le tipologie di fornitori e a tutti i destinatari coinvolti.

ART. 19 Attività conseguenti al decesso

1. Tenuto conto delle forti implicazioni di natura sia etica sia economica connesse ai molteplici interessi che si possono concentrare sulle attività conseguenti al decesso, nell'applicazione delle disposizioni del Codice i destinatari coinvolti:

- a. rispettano l'obbligo di riservatezza relativo all'evento del decesso;
- b. non accettano né richiedono omaggi compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti, in particolare all'interno delle camere mortuarie;
- c. non suggeriscono ai parenti del deceduto alcuna specifica impresa di onoranze funebri.

2. I Dirigenti e il Direttore Sanitario sono tenuti a vigilare sulla osservanza delle presenti norme di condotta.

ART. 20 Vigilanza sull'applicazione del codice, monitoraggio e attività formative

1. Sull'applicazione del presente Codice vigilano:

a) i dirigenti ciascuno per l'ambito di propria competenza e in relazione alla natura dell'incarico ed ai connessi livelli di responsabilità:

- promuovono la conoscenza del Codice e favoriscono il rispetto, anche fornendo consulenza ed assistenza sulla corretta interpretazione e attuazione del medesimo;
- segnalano all'autorità disciplinare o attivano direttamente le azioni disciplinari di competenza conseguenti ad eventuali violazioni del Codice, comunicando le sanzioni comminate all'U.P.D.;

b) l'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.), il quale oltre alle funzioni disciplinari previste dalla legge e dai CCNL, ai fini dell'attuazione del Codice:

- ne cura l'aggiornamento in collaborazione con il RPCT,
- esamina le segnalazioni di violazione dello stesso,
- tiene la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate e le segnala al Servizio competente ai fini della valutazione dell'incarico;
- fornisce consulenza ed assistenza sulla corretta interpretazione e attuazione del Codice;
- invia alle strutture aziendali deputate alla valutazione del personale gli atti decisori in esito a procedimenti disciplinari per gli adempimenti di competenza anche in ordine alla valutazione delle performance e/o dell'incarico conferito;

c) il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.), il quale:

- cura la diffusione della conoscenza del Codice in ambito aziendale, anche promuovendo idonee iniziative formative,
- riceve le segnalazioni di infrazione del Codice commesse da qualunque destinatario;
- utilizza tali esperienze al fine di proporre eventuali misure volte a correggere i fattori che hanno contribuito a determinare le cattive condotte e in fase di predisposizione del PTPC;

d) l'U.O. di primo contatto con il personale o con il fornitore, il quale:

* consegna copia del Codice al destinatario che lo sottoscrive all'atto del conferimento dell'incarico/assunzione o dalla stipula del contratto. In particolare, i contratti individuali di lavoro aziendali devono contenere il richiamo al dovere di osservanza delle disposizioni del Codice, con precisazione che l'eventuale violazione verrà sanzionata. In caso di procedure affidamento di appalti di servizi, forniture e lavori l'aspirante contraente si impegna a rispettare i principi del presente Codice al momento di presentazione della domanda di partecipazione. Nei relativi contratti è inserita apposita clausola per la quale il rapporto comporta l'obbligo di uniformare la propria condotta ai contenuti del presente "Codice;

c) l'Organismo Indipendente di Valutazione, il quale:

- * fornisce parere obbligatorio ai sensi dell'art. 54 co. 5 D.Lgs. 165/01 sul Codice;
- * verifica il coordinamento tra i contenuti del Codice ed il sistema di misurazione e valutazione della performance.

2. Collaborano altresì all'aggiornamento e al monitoraggio del Codice:

- a. i destinatari del Codice;
- b. gli utenti e le Associazioni di cittadini.

3. Per i dipendenti, il rispetto del Codice ed il corretto esercizio dei doveri di vigilanza sull'attuazione e sul rispetto dello stesso rientrano tra parametri e criteri di valutazione della performance individuale.

L'Azienda rivolge ai dipendenti attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano agli stessi di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del presente codice e dei DD.PP.RR. di riferimento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.

Le attività di cui al comma precedente includono anche cicli formativi sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico, da svolgersi obbligatoriamente, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità.

ART. 21 Responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri del codice e disposizioni sanzionatorie per i destinatari soggetti al potere disciplinare dell'azienda

1. Ferma restando la necessità dell'osservanza dei principi di cui al precedente Art.3, il presente Codice stabilisce specifici obblighi la cui trasgressione costituisce violazione dei doveri d'ufficio e comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari così come previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. Pertanto, quanto riportato nel presente articolo ha valenza ricognitiva e non costitutiva.
2. Il contratto individuale di lavoro prevede il richiamo al dovere di osservanza delle disposizioni del presente Codice, con la precisazione che l'eventuale violazione verrà sanzionata. Nel contratto medesimo il lavoratore dà atto di conoscere il presente Codice, le sue prescrizioni e le conseguenti responsabilità, anche disciplinari, in caso di violazione.
3. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza.
4. Fermo restando che violazioni gravi o reiterate del Codice comportano l'applicazione della sanzione espulsiva, quest'ultima si applica in particolare nei seguenti casi di violazione del Codice:
 - violazione delle disposizioni concernenti regali, compensi e altre utilità qualora concorrano la non modicità (da intendersi come valore non superiore a euro 150,00 – centocinquanta) del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio;

- nel caso in cui il pubblico dipendente costringa altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni o eserciti pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera;
 - nel caso in cui il pubblico dipendente concluda, per conto dell'Azienda, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi mediante moduli standard o formulari (art.1342 codice civile);
 - nei casi di recidiva nelle seguenti ipotesi di illecito:
 - a) il pubblico dipendente accetti incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza;
 - b) il pubblico dipendente non si sia astenuto dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, non meramente potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici;
 - c) il dirigente responsabile di struttura, che nei limiti delle sue possibilità, non eviti che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi.
5. Le sanzioni conservative possono essere applicate in caso di violazione delle disposizioni previste nel presente Codice con conseguente applicazione delle sanzioni disciplinari, salvo quelle più gravi previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
6. In ogni caso l'irrogazione delle sanzioni è consentita solo a seguito di procedimento disciplinare e nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni alle effettive circostanze oggettive e soggettive del caso.
7. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi, nonché la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
8. In ogni caso, costituendo le norme del presente Codice precise obbligazioni contrattuali, nei casi di violazione delle stesse, l'Azienda agisce nei confronti del trasgressore ricorrendo agli strumenti e alle tutele previste dall'ordinamento giuridico, quali, a mero titolo esemplificativo, la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, anche di immagine, derivato all'Azienda dalla condotta lesiva.

ART.22 Responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri del codice e disposizioni sanzionatorie per gli altri destinatari

1. Per i destinatari non soggetti al potere disciplinare dell'Azienda, costituendo le norme del presente Codice precise obbligazioni contrattuali, nei casi di violazione delle stesse, l'Azienda agisce nei confronti del trasgressore ricorrendo agli strumenti e alle tutele previste dall'ordinamento giuridico, quali, a mero titolo esemplificativo, la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, anche di immagine, derivato all'Azienda dalla condotta lesiva.
 2. Con specifico riferimento alle varie tipologie di destinatari, si indicano le conseguenze della violazione del Codice:
 - a) Per il personale universitario convenzionato per l'attività assistenziale, ivi compresi i ricercatori a tempo determinato convenzionati, in caso di violazione degli obblighi previsti dal presente Codice, previa istruttoria, l'Azienda trasmette gli atti all'Università per le valutazioni del caso e l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Qualora la violazione consista in gravissime mancanze ai doveri d'ufficio, il Direttore Generale previo parere conforme, da esprimere entro ventiquattro ore dalla richiesta al Comitato dei Garanti, può sospendere i professori ed i ricercatori universitari dall'attività assistenziale e disporre l'allontanamento dall'Azienda, dandone immediata comunicazione al Rettore per gli ulteriori provvedimenti di competenza; qualora il comitato non si esprima nelle ventiquattro ore previste, il parere si intende espresso in senso conforme.
- In esito al procedimento disciplinare condotto dall'Università e in accordo con quest'ultima, l'Azienda valuta la risoluzione dal rapporto convenzionale.

- b) Per i Medici in formazione specialistica, in caso di violazione degli obblighi previsti dal presente Codice, previa istruttoria, l'Azienda trasmette segnalazione al Rettore, al Direttore della Scuola di Specializzazione alla quale risulta iscritto il Medico in Formazione Specialistica per l'attivazione delle misure di propria competenza. Sulla base della gravità della violazione, previa istruttoria, l'Azienda può disporre l'inibizione temporanea dalla frequenza presso le proprie strutture e, conseguentemente, dall'attività formativa pratica, nelle more delle decisioni dell'Università.
- c) Per i dottorandi ed assegnisti di ricerca autorizzati all'espletamento dell'attività assistenziale, in caso di violazione degli obblighi previsti dal presente Codice, l'Azienda, previa segnalazione all'Università e previa istruttoria può disporre la sospensione dell'autorizzazione o la revoca dell'ammissione all'esercizio dell'attività assistenziale con conseguente esclusione.
- d) Per il Direttore generale, amministrativo e sanitario, ogni comportamento in contrasto con il presente Codice sarà segnalato alla Regione per il Direttore Generale, al Direttore Generale per il Direttore Sanitario e Amministrativo e potrà costituire mancato raggiungimento degli obiettivi attribuiti con ogni conseguenza del caso.
- e) Per gli altri destinatari del presente Codice non compresi nei punti precedenti – ossia quanti intrattengono con l'Azienda rapporti convenzionali, contrattuali o di collaborazione/consulenza, compresi loro dipendenti, collaboratori, ecc. – ogni comportamento in contrasto con il presente Codice potrà costituire inadempimento sulla base di quanto stabilito nei relativi contratti o convenzioni, con ogni conseguenza del caso.

ART.23 Effetti del rispetto del codice sul sistema di valutazione

1. L'attuazione dei doveri e adempimenti previsti nel Codice è ritenuta rilevante nell'ambito della definizione dei criteri di misurazione e valutazione della performance individuale e organizzativa del personale, e della eventuale attribuzione degli incarichi previsti dai CCNNLL e dagli Accordi integrativi aziendali.
2. Per i dipendenti, la violazione del Codice qualora accertata in ambito disciplinare assume rilevanza anche ai fini del sistema premiante aziendale e della conseguente erogazione delle voci accessorie correlate, nei casi e con le modalità previste nel sistema di valutazione adottato nell'ambito degli accordi integrativi aziendali

ART.24 Disposizioni finali

1. Il presente Codice entra in vigore dalla data di approvazione con atto deliberativo dell'Azienda.
2. Ai sensi dell'Art.17, comma 2 del Regolamento, viene data la più ampia diffusione tramite pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Azienda sanitaria e sulla rete intranet, nonché tramite e-mail o altra comunicazione a tutti i dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'Azienda sanitaria.
3. Il presente Codice è parte integrante e sostanziale del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell'Azienda, ora confluito nel PIAO.